

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 152° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....                   | <i>Pag.</i> | 4  |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | »           | 14 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio .....                                | »           | 21 |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....                        | »           | 23 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....          | »           | 26 |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | »           | 33 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro .....                                 | »           | 36 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | »           | 48 |

**Giunte**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Affari Comunità europee .....          | <i>Pag.</i> | 97 |
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | »           | 3  |

**Organismi bicamerali**

|                           |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| Questioni regionali ..... | <i>Pag.</i> | 102 |
| Schengen .....            | »           | 114 |
| Finanza pubblica .....    | »           | 116 |

**Sottocommissioni permanenti**

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri ..... | <i>Pag.</i> | 135 |
|--|-------------|-----|

---

|                           |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>CONVOCAZIONI</i> ..... | <i>Pag.</i> | 136 |
|---------------------------|-------------|-----|

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**58ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 4, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Gianni Fausto, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997***

(R135 000, C21ª, 0001ª)

La Giunta prosegue l'esame, ripreso nella seduta del 13 maggio 1997.

Il relatore, senatore CALLEGARO, comunica l'esito della nuova istruttoria da lui effettuata, per incarico della Giunta, sui documenti processuali e fa presente l'opportunità di un'ulteriore riflessione, al fine di completare l'istruttoria con l'esame degli atti trasmessi dall'ex Ministro Scotti successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta, il 30 luglio 1996, ha approvato la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

Prendono quindi ripetutamente la parola i senatori BERTONI, RUSSO, FASSONE, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame del *Doc. IV-bis*, n. 4, nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**149<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e per i rapporti con il Parlamento Bogi nonché il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole) (R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente egli ha richiamato l'attenzione sulle parti del documento concernenti le materie di competenza della Commissione. In proposito chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano i possibili interventi normativi, da realizzare nell'ambito dei provvedimenti collegati alla prossima manovra finanziaria, per integrare le leggi di riforma approvate da ultimo.

Il ministro BASSANINI precisa che il riferimento evocato dal relatore costituisce semplicemente una indicazione cautelativa, al fine di poter corrispondere tempestivamente a eventuali esigenze di adattamento, rilevate in sede di elaborazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 59 del 1997. Da quest'ultima, infatti, deriva una riforma di notevole ampiezza e profondità, che può essere suscettibile di correzioni normative ulteriori rispetto agli strumenti già previsti. Tuttavia, allo stato non vi sono specifiche ipotesi di adattamento.

Il senatore PELLEGRINO domanda al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali se il Governo abbia considerato l'impatto

delle riforme appena citate sul sindacato giurisdizionale diffuso, in particolare da parte del giudice amministrativo, una volta realizzata la complessa opera di delegificazione prevista dalla legge n. 59 del 1997. Domanda, inoltre, quali possano essere le conseguenze nei rapporti tra le fonti normative, e soprattutto tra i regolamenti statali e le leggi regionali.

La senatrice BUCCIARELLI, rilevato che nella composizione della manovra finanziaria delineata dal documento i risparmi di spesa si riferiscono in particolare anche alla razionalizzazione dell'intervento pubblico in alcuni settori, domanda se siano disponibili valutazioni circa gli effetti di risparmio già realizzati in base alla normativa di riforma approvata da ultimo, in particolare a proposito del tempo parziale nel pubblico impiego. In caso negativo, infatti, sarebbe opportuno a suo avviso riconsiderare l'utilità di riforme amministrative quale fattore di contenimento della spesa.

Il senatore MAGNALBÒ rileva nel documento in esame una sostanziale sottovalutazione dei problemi del settore agricolo.

Il relatore VILLONE si sofferma sulla riforma del bilancio dello Stato e sulla connessa responsabilità dei dirigenti, osservando che il meccanismo di bilancio a base zero potrebbe non ottenere risultati apprezzabili, considerata la composizione della spesa pubblica, prevalentemente di parte corrente e pertanto tendenzialmente rigida.

Il senatore TIRELLI osserva che la Commissione bicamerale prevista dalla legge n. 59 del 1997, competente per i pareri parlamentari sui conseguenti decreti legislativi, non è stata ancora insediata a causa di divergenze interne alla maggioranza di Governo, che peraltro persegue l'obiettivo di una Presidenza omogenea all'orientamento del Governo, laddove sarebbe preferibile affidare un tipico strumento di controllo a un esponente dell'opposizione.

Il ministro BASSANINI precisa che non intende pronunciarsi su questioni che rientrano nella competenza di altri Ministri e tuttavia afferma che il Governo annette una grande importanza ai problemi dell'agricoltura, come dimostra l'anticipazione del decreto legislativo sul Ministero di settore, rispetto alla complessa operazione di riordino prevista dalla legge n. 59 del 1997. Quanto alla Presidenza della Commissione bicamerale prevista dalla stessa legge, si tratta di un problema interno al Parlamento, sul quale sarebbe impropria e deplorabile qualsiasi manifestazione di opinione da parte del Governo: precisa, al riguardo, di aver personalmente rifiutato ogni indicazione di preferenza, nonostante gli siano state rivolte alcune sollecitazioni al riguardo. Quanto ai risparmi realizzati in attuazione delle leggi di riforma più recenti, essi non sono allo stato apprezzabili, ma la stessa legge n. 59 del 1997 prefigura nella sua prima parte una operazione di trasferimento di funzioni e compiti verso le regioni e gli enti locali che comporta anche un correlativo

trasferimento di risorse, senza avere pertanto alcun obiettivo di risparmio ma solo eventuali e secondari effetti di soppressione per quelle attività non ritenute più necessarie. Quanto all'altra parte della stessa legge, una riduzione di spesa pubblica, anche di dimensioni consistenti, è possibile e sarà presumibilmente realizzata nei tempi previsti per l'attuazione sia attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia attraverso il riordino dell'amministrazione statale. In ogni caso, le riforme in questione non hanno come scopo immediato e principale una riduzione di spesa, ma perseguono una maggiore efficacia ed efficienza delle funzioni pubbliche, un più esteso controllo dei cittadini sulle attività amministrative, una migliore qualità dei servizi. Quanto all'estensione del tempo parziale nel pubblico impiego, essa non aveva lo scopo principale di ottenere una riduzione di costi, ma di realizzare maggiore flessibilità nell'impiego e più ampi margini di mobilità e incentivazione del merito e della produttività. Gli effetti dell'innovazione sono ancora modesti a causa della resistenza delle amministrazioni e del relativo disinteresse dei dipendenti, ma il correlativo impegno di controllo sulle attività incompatibili potrebbe determinare in futuro un consistente aumento delle richieste. In ordine alle questioni sollevate dal senatore Pellegrino, egli ritiene che possano essere risolte principalmente in sede di revisione costituzionale: su richiesta dello stesso senatore Pellegrino, dichiara quindi la disponibilità del Governo a valutare una possibile concentrazione nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio della competenza sull'impugnazione di atti amministrativi derivanti dall'attuazione delle riforme più volte evocate, e anche a prevedere procedure accelerate come quelle già disposte per la materia degli appalti pubblici. Sulle questioni poste dal relatore Villone, relativamente all'insieme del documento in esame, egli risponde che gli indirizzi del Governo muovono da una considerazione generale dei problemi dell'amministrazione, fondata anche sulla situazione attuale del pubblico impiego: in particolare, fa rilevare che nella dinamica retributiva dei dipendenti pubblici, vi è un sostanziale allineamento all'incremento dell'inflazione, poichè alcuni dati vanno interpretati anche in base agli effetti delle innovazioni introdotte nel 1995 quanto al computo dei contributi previdenziali. Nello stesso senso si orientano le proiezioni programmatiche per il triennio successivo. In tal modo, vi è un contributo sostanziale al processo di risanamento della finanza pubblica, da correlare anche a una progressiva riduzione del numero degli addetti e delle ore lavorate, per effetto delle riforme più volte citate. Una parte dei risparmi ottenuti, inoltre, sarà destinata alla formazione e all'aggiornamento del personale, ritenuti coesenziali al processo di riforma amministrativa.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI, rilevando che la sostanziale riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali potrebbe determinare un trasferimento delle controversie in sede amministrativa, piuttosto che in sede giurisdizionale, al fine di decongestionare l'attività dei Tribunali amministrativi regionali. Al riguardo, potrebbe essere valorizzato ulteriormente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che assicura maggiore celerità e semplicità. Quanto al tra-

sferimento al giudice ordinario delle controversie in tema di pubblico impiego, egli si dichiara preoccupato per la possibile impreparazione dei magistrati e per l'eventualità di una giurisprudenza pretorile contraddittoria. Domanda, inoltre, se sia stata presa in considerazione l'ipotesi di un decentramento del giudizio di appello in sede giurisdizionale amministrativa.

Il ministro BASSANINI sottolinea la sostanziale estraneità delle questioni poste dal senatore Besostri ai contenuti propri del documento in esame e osserva che la sostanziale riduzione dei controlli preventivi di legittimità non determina di per sè alcuna emergenza per la giurisdizione amministrativa. Nondimeno, le possibili soluzioni delineate dal senatore Besostri potrebbero essere considerate attraverso appositi interventi normativi. Quanto alla cognizione del giudice ordinario sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, essa è coerente alla sua sostanziale privatizzazione, già prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore TIRELLI si sofferma sul progetto di rete telematica unitaria per la pubblica amministrazione, paventandone una impostazione centralistica e sottolineando il rischio di realizzare il sistema con tecniche obsolete.

In proposito, il ministro BASSANINI osserva che la rete telematica non è una rete fisica, ma un insieme di regole e protocolli che consentono lo scambio organizzato e multidirezionale di dati e documenti, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema informativo e assicurare un collegamento agile tra le varie amministrazioni, nonchè, in un futuro prossimo, anche con gli organi dell'Unione europea. Ricorda, inoltre, una recente direttiva sul sistema telefonico nella pubblica amministrazione, che ha lo scopo di adottare modalità più razionali e flessibili di comunicazione, commisurate alle esigenze degli uffici.

Su proposta del relatore VILLONE la Commissione conviene infine di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **(2287) Proroga di termini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, relativi alle parti del disegno di legge non accantonate dalla Commissione.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.3, rivolto a sopprimere disposizioni già in vigore per effetto di un decreto legislativo convertito in legge.

La Commissione approva l'emendamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 15.3, che ammette il comando dei dipendenti pubblici presso i Gruppi parlamentari per un periodo più lungo di quello consentito dalla normativa vigente. Il presidente VILLONE osserva che il termine attualmente previsto è commisurato alla durata della legislatura. Secondo il relatore ANDREOLLI, l'emendamento non corrisponde all'interesse della pubblica amministrazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO replica che le amministrazioni di provenienza possono richiamare in qualsiasi momento il dipendente comandato. Il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo, mentre il ministro BOGI si rimette alla Commissione. Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'eventualità che all'inizio di una nuova legislatura non sia ricostituito il Gruppo parlamentare presso il quale era stato chiamato a collaborare il dipendente pubblico. Il senatore LUBRANO DI RICCO precisa che tale eventualità si è già verificata e che la conseguenza è stata il richiamo del dipendente presso l'amministrazione di provenienza. Il senatore PINGGERA ritiene comunque opportuno prevedere una conferma esplicita all'inizio della nuova legislatura. Concorda il relatore ANDREOLLI, che invita il senatore Lubrano Di Ricco a riformulare in tal senso l'emendamento. Quest'ultimo si riserva di riformulare l'emendamento, che viene intanto accantonato.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.0.1. Il senatore PINGGERA si riserva di predisporre per tali emendamenti una nuova clausola di copertura finanziaria, compatibile con l'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Gli emendamenti sono quindi accantonati.

Parimenti accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, sono gli emendamenti 15.4 e 15.5, di contenuto identico, nonché gli emendamenti 15.6 e 15.0.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 25.1, rivolto a sopprimere disposizioni già entrate in vigore per effetto del decreto-legge convertito in legge.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario LAURIA precisa che il decreto è dovuto alla necessità di assicurare il tempestivo recepimento della direttiva in materia, al fine di liberalizzare il settore.

Secondo il senatore TIRELLI, i presupposti costituzionali di un decreto-legge non possono coincidere con l'inadempienza all'obbligo di recepimento di una direttiva comunitaria.

Il presidente VILLONE osserva che l'urgenza di provvedere è da riferire all'esigenza di assicurare tempestivamente la liberalizzazione del mercato.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

*(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)*

Il presidente VILLONE ricorda che il provvedimento è stato rimesso all'esame della sede plenaria, da parte della Sottocommissione per i pareri, a seguito di una obiezione concernente la ritenuta, sostanziale reiterazione di un decreto precedente, non convertito in legge. Egli dissenza da tale obiezione, rilevando che l'oggetto di riferimento dei decreti, parzialmente coincidente, non implica un giudizio di identità tra i provvedimenti d'urgenza, poichè le disposizioni normative sono invece sostanzialmente diverse. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del Presidente ma si sofferma sulle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 1, ritenendo che ne risultino in parte contraddetti i principi di cui all'articolo 24 della Costituzione, soprattutto a causa dell'assenza di un termine per il mancato pagamento in attesa dell'esito delle istanze di sospensione dei titoli esecutivi. Dichiara la sua perplessità, inoltre, sulla disposizione che prevede il pagamento di somme previa idonea fidejussione bancaria.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene che l'articolo 1, comma 2, comporti una sostanziale compressione del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa, con una interferenza normativamente disposta su procedimenti giurisdizionali anche in atto.

Il presidente VILLONE non condivide le obiezioni appena formulate, che a suo avviso riguardano prevalentemente profili di merito, senza coinvolgere aspetti di legittimità costituzionale. Osserva, infatti, che le deroghe previste dall'articolo 1, comma 2, sono riferite esclusivamen-

te al periodo limitato in cui si esaurisce il procedimento speciale che vi è disciplinato, mentre restano comunque disponibili gli ordinari mezzi di tutela.

Il senatore TIRELLI sostiene che il decreto in esame costituisce una reiterazione sostanziale del decreto precedente, non convertito in legge.

Si conviene, infine, di formulare un parere favorevole, con l'osservazione esposta dal senatore Besostri circa la mancata previsione di un termine per gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 1, comma 2, quinto periodo.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 3.*

**1.3**

IL RELATORE

**Art. 15.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, la parola: "cinque" è sostituita dall'altra: "dieci"».

**15.3**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il personale in posizione di comando presso il dipartimento per i Servizi tecnici nazionali o collocato in posizione di fuori ruolo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, permane nelle predette posizioni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre la emanazione dei decreti legislativi di riordino dei Servizi tecnici nazionali previsti dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la facoltà per gli interessati di chiedere l'inquadramento nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legge n. 507 del 1994».

**15.4**

LUBRANO DI RICCO

**15.5** (Identico all'em. 15.4)

MURINEDDU, BESOSTRI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Al personale femminile già dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali della detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge dalla legge n. 438 del 1992, si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**15.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Si devono ritenere accolte, a far data dal 1 gennaio 1997, le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'Ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**15.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Per la durata di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è autorizzato ad assumere personale amministrativo di IV, V, VI, VII e VIII qualifica funzionale con la procedura di concorso per soli titoli riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni è stato assunto con contratto a tempo determinato ed immesso nel personale non di ruolo ai sensi del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, anche se abbia superato i limiti d'età per l'assunzione».

**15.6**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti provveditorati agli studi o intendenze scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993. Parimenti si devono ritenere accolte le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993».

**15.0.1**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992».

**15.0.2**

DI ORIO

**Art. 25.**

*Sopprimere l'articolo.*

**25.1**

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**140ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

**PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE**

Il senatore Antonino CARUSO – ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento – sollecita lo svolgimento dell'interrogazione a risposta orale 3-01035 con la quale ha inteso richiamare l'attenzione su un recente intervento normativo del Governo il quale eccedendo – a suo avviso – dalla delega concessagli nell'ambito della legge n. 675 del 1996 in materia di trattamento dei dati personali, ha effettuato un'operazione a vantaggio di un soggetto chiaramente individuabile. Tale aspetto l'oratore ritiene di dover censurare in quanto snatura e sminuisce la portata della legge in questione la quale oltre che per la delicatezza e l'importanza della materia trattata, rappresenta il risultato di un impegno largamente profuso in Commissione.

Il presidente CIRAMI prende atto di quanto dichiarato dal senatore Antonino CARUSO ed assicura che lo svolgimento dell'interrogazione 3-01035 verrà iscritto al più presto all'ordine del giorno della Commissione e che il Governo sarà in tal senso sollecitato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore**

**(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale**

**(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Il relatore BUCCIERO presenta l'emendamento 5.20 la cui formulazione recepisce alcune indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri.

Il presidente CIRAMI preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.20, sottolineando, tra l'altro, come la formulazione di tale proposta, con il riferimento ad una serie di fattispecie tipiche, implichi, di fatto, il rischio di limitare la sfera applicativa dell'articolo 171-*quater* della legge n. 633 del 1941.

Dopo un intervento del senatore PETTINATO, che concorda con il presidente Cirami, il sottosegretario MIRONE si esprime in senso favorevole all'emendamento e ritiene che, al fine di evitare il rischio segnalato dal presidente Cirami, sarebbe opportuno modificare l'emendamento 5.20, inserendo dopo le parole «si considerano», le parole «in ogni caso».

Il senatore MELONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.20 rilevando, in particolare, come le fattispecie da esso specificamente descritte già siano ricomprese nella formulazione generale dell'articolo 171-*quater*, comma 1, lettera *a*) della legge n. 633 del 1941.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO – il quale sottolinea come sia preferibile presentare al giudice una fattispecie normativamente più compiuta per individuare i reati in questione – e del presidente CIRAMI – che invece ribadisce il rischio di restringere l'azione interpretativa della giurisprudenza – il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 5.20 evidenziando che la sua approvazione non determinerebbe inconvenienti, limitandosi a specificare una tipologia già desumibile dall'articolo 171-*quater* della legge sul diritto d'autore, senza impedire al giudice di individuare altre ipotesi.

Il senatore RUSSO condivide in linea di massima l'emendamento, ma ritiene che la formulazione non dovrebbe apparire come una specificazione esaustiva della casistica cui fa riferimento l'articolo 171-*quater*, comma 1, lettera *a*), della legge n. 633 del 1941. Inoltre l'ultima parte della proposta suscita perplessità per la sua generica formulazione, che mal si concilia con il principio di tassatività delle norme penali e appare limitativa delle possibilità del giudice di interpretare la fattispecie oltre il *nomen iuris* assegnatole, di tal che apparirebbe opportuna anche una riformulazione della prima parte.

Il senatore FASSONE richiama soprattutto l'attenzione sull'esigenza di evitare una tipizzazione delle ipotesi di abusiva concessione in uso

o in noleggio tale da determinare una eccessiva limitazione dei poteri del giudice che non potrebbe ricomprendere nella sfera di applicabilità del citato articolo 171-*quater*, comma 1, lettera *a*), casi diversi da quelli espressamente considerati in tale disposizione.

Il relatore BUCCIERO osserva come, al contrario, scopo dell'emendamento 5.20 sia proprio quello di estendere la possibilità di applicare l'articolo 171-*quater*, comma 1, lettera *a*) a casi che, attualmente, non possono essere ricompresi in tale disposizione; si dice comunque disponibile ad accogliere soluzioni che restino nella sistematica dell'articolo in questione.

Il presidente CIRAMI ribadisce la sua contrarietà all'emendamento 5.20.

Dopo interventi del senatore CENTARO e dei senatori PASTORE e MELONI, il senatore RUSSO sottolinea nuovamente l'opportunità di una riformulazione della prima parte dell'emendamento 5.20.

Il senatore BERTONI, chiarisce come l'articolo 171-*quater*, comma 1, lettera *a*) sanziona le ipotesi in cui un soggetto – che ha lecitamente ottenuto un'opera dell'ingegno – senza il consenso dell'autore la concede in uso o in noleggio. Ciò premesso, appare quindi utile un intervento normativo con il quale si prevede che alcune fattispecie – formalmente non riconducibili a quelle della concessione in uso o in noleggio – sono però equiparate a queste ultime, in quanto assimilabili ad esse sotto il profilo sostanziale.

Il senatore CALLEGARO esorta la Commissione a non formulare fattispecie che colpiscano vendite con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva lecitamente configurate.

Il senatore RUSSO propone, quindi, nuovamente, al relatore di accogliere la modifica all'emendamento 5.20 da lui in precedenza enunciata.

Il relatore BUCCIERO riformula, quindi l'emendamento 5.20 in un nuovo testo (5.20- Nuovo testo).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 5.20 (Nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1.

Il senatore RUSSO, che ne è il presentatore, chiarisce che la proposta tende a uniformare il trattamento delle opere cinematografiche, come a suo tempo individuate dalla legge sul diritto d'autore, alle altre a queste non assimilabili, quanto al regime di cui al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

Il senatore CENTARO suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, diretta ad escludere dall'applicazione dell'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 le opere audiovisive destinate ad un utilizzo solo televisivo e non cinematografico. Il suggerimento non appare condivisibile al senatore RUSSO il quale lo ritiene, anzi, contraddittorio rispetto alla propria proposta.

Il relatore BUCCIERO condiziona invece il proprio parere favorevole all'emendamento 5.0.1 all'accoglimento della proposta di modifica prefigurata dal senatore Centaro.

Dopo ulteriori interventi del senatore RUSSO e del relatore BUCCIERO, il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento.

In assenza del presentatore, senatore Mele, l'emendamento 6.1 viene fatto proprio dal senatore RUSSO, il quale sottolinea come l'intendimento della proposta sia legato al timore che si determini un aumento dei costi dei supporti audiovisivi e fonografici a seguito delle spese degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo, fissati in misura pari al 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore del supporto, che sono dal disegno di legge posti a carico del richiedente.

Il presidente CIRAMI condividendo l'emendamento vi aggiunge la propria firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI**  
**AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE**  
**PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157**

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».

**5.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».

**5.3**

BONFIETTI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «vendute» alla fine con le seguenti: «venduti con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva da parte di esercenti la vendita o il noleggio quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata a titolo di prezzo oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo del bene venduto».*

5.4

RUSSO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», inserire le seguenti: «ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualsiasi genere».*

5.5

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. All'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri ed altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche e fotostatiche di qualunque genere che siano venduti con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”».

5.20

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. All'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma precedente è equiparata alla concessione in uso la vendita con patto di

riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita o quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».

**5.20** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole "opere cinematografiche" sono aggiunte le parole "e assimilate"».

**5.0.1**

RUSO

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

MELE

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**69<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il senatore MORO sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta in sostanza la reiterazione di precedenti provvedimenti d'urgenza decaduti per mancata conversione in legge ed esprime perplessità sulla sua copertura finanziaria, evidenziando che le risorse stanziato risultano superiori a quelle previste dai precedenti decreti-legge non convertiti. Su tale punto sarebbe opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo. Esprime infine perplessità sulla norma che consente di nominare uno o più Commissari, essendo preferibile la nomina di un unico Commissario.

Il senatore MARINO dichiara di condividere la relazione svolta dal senatore Ferrante, associandosi alle perplessità e ai rilievi formulati in ordine alla parte normativa e alla copertura finanziaria del provvedimento. Sottolinea peraltro di condividere il giudizio complessivamente positivo sul provvedimento espresso dal relatore. Segnala infine l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sul comma 7 dell'articolo 1, in materia di convenzioni.

Il senatore DE MARTINO Guido sottolinea che il provvedimento mira essenzialmente alla soluzione del contenzioso, mentre le risorse disponibili per il completamento delle opere non appaiono sufficienti, soprattutto con riguardo ad alcune tipologie di opere, che restano escluse dal programma di completamento. Rispetto ad esse il provvedimento non fornisce alcuna soluzione, della quale il Parlamento dovrà comunque farsi carico. Di tale circostanza occorre acquisire consapevolezza, nell'affidare al Commissario straordinario i poteri e le risorse previsti dal provvedimento in esame.

Dopo che il relatore FERRANTE ha rinunciato alla facoltà di replicare, ha la parola il sottosegretario SALES, il quale ribadisce che il provvedimento in esame non costituisce la reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti, ma rappresenta un diverso approccio al problema della chiusura della gestione post-terremoto. In particolare, non è più previsto il meccanismo della transazione e al Commissario straordinario sono attribuiti poteri sia in ordine alla gestione del contenzioso, sia in ordine al completamento delle opere in questione. In risposta a un rilievo formulato dal senatore Moro, precisa che l'opportunità di nominare uno o più Commissari è suggerita proprio dall'esigenza di tenere distinti la gestione del contenzioso e il completamento delle opere. Con riguardo alle risorse finanziarie utilizzate per la copertura del provvedimento, fa presente che si tratta di un importo superiore a quello previsto dai precedenti provvedimenti, in quanto si utilizzano anche i fondi di cui era inizialmente previsto il trasferimento ai comuni. Con riguardo alla congruità delle risorse, fa presente che si intende completare soltanto le opere che possono ancora rappresentare un'utilità per la collettività. Ribadisce quindi che il provvedimento non costituisce una penalizzazione per le imprese coinvolte nel contenzioso, i cui diritti saranno rispettati. Quanto alle dimensioni del contenzioso, precisa che esso è valutato per un importo superiore a 2.000 miliardi, in rapporto a una spesa complessiva pari a 13.000 miliardi di lire, il che rappresenta un valore che non si discosta eccessivamente dalla media registrata nel contenzioso sulle opere pubbliche. Conclude la sua replica raccomandando una sollecita approvazione del provvedimento, per aprire una nuova fase dell'amministrazione e della gestione del territorio nelle zone coinvolte, con il minor danno possibile per lo Stato e per la collettività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**80ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0003ª)

Riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza il senatore PASQUINI, il quale ricorda in premessa le ragioni che avevano indotto il Governo a presentare nella primavera di quest'anno una manovra di correzione dell'andamento tendenziale dei conti pubblici; assumendo come base, infatti, lo scostamento registrato rispetto alle previsioni del *deficit* tendenziale, così come emergeva dalla stima del fabbisogno di cassa, il Governo è dovuto intervenire affinché la percentuale dell'indebitamento netto sul PIL non crescesse ben oltre i parametri fissati per il 1997 dal trattato di Maastricht.

Come si ricorderà, in base alle previsioni formulate nell'ottobre del 1996 il Governo aveva infatti definito già per il 1997 il raggiungimento del parametro al 3 per cento. La cosiddetta «manovra di primavera», che comporta una modifica dei saldi finali per il 1997 di circa 15 mila miliardi è costruita, sul lato fiscale, attraverso l'anticipo sulle imposte da versare sull'accantonamento di fine rapporto, su modalità più celeri per l'autoliquidazione delle imposte ipotecarie sull'anticipo dei versamenti da parte dei concessionari della riscossione dei tributi. Non va peraltro dimenticato l'aumento di gettito ottenibile già in questo mese con l'applicazione delle norme recate dal decreto legislativo sull'accertamento con adesione. Sempre in relazione alle condizioni della finanza pubblica al momento di preparazione del documento di programmazione economico-finanziaria vanno tenuti presenti gli effetti della legge finanziaria per il 1997 e soprattutto della legge collegata alla finanziaria. Il

Governo è impegnato, infatti, a superare quelle misure *una tantum* che hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica per il 1997, primo fra tutti il contributo per l'Europa. Per rispettare il patto di stabilità contratto con gli altri *partners* europei, infatti, l'Italia deve creare le condizioni strutturali per mantenere stabilmente il rapporto deficit/PIL intorno al 3 per cento: in questa prospettiva è chiaro che i maggiori pericoli di elevata crescita tendenziale, rispetto a tale parametro, derivano dai settori della previdenza e dalla spesa in alcuni comparti di servizio pubblico.

Per quanto riguarda le entrate per il prossimo anno, va tenuto inoltre presente che il sostenuto calo dei tassi di interesse – fattore certamente positivo – incide per altri versi negativamente per quanto riguarda le entrate fiscali sulla tassazione delle rendite finanziarie.

Passando ad esaminare più in dettaglio le cifre complessive del documento di programmazione economico – finanziaria, l'oratore sottolinea l'equilibrio tra i tagli alle spese previsti per 15 mila miliardi e le maggiori entrate, che assommano a circa 10 mila miliardi. Peraltro, per non deprimere gli investimenti, i tagli interessano la spesa corrente così da non pregiudicare il previsto incremento del 14,6 per cento della spesa in conto capitale. I 10 mila miliardi di maggiori entrate, invece, vengono reperiti, secondo le previsioni espresse nel documento, attraverso l'applicazione delle deleghe fiscali (accertamento con adesione, conciliazione giudiziaria e semplificazione: 2 mila miliardi), recupero di imponibile evaso (2.500 – 3.000 miliardi) e aumento del gettito in relazione all'incremento stimato del PIL (5 mila miliardi).

L'entità della manovra predisposta dal Governo consentirà quindi di far scendere il *deficit* complessivo tendenziale del 1998, al netto del servizio del debito, a 57 mila miliardi, pari al 2,8 del PIL.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, viene in rilievo positivamente la riduzione percentuale della pressione tributaria, che è determinata per il 1998 in parte anche dal venir meno del contributo straordinario per l'Europa; va tenuto presente che il Governo prevede inoltre una diminuzione della pressione fiscale nel triennio di riferimento 1998-2000. In prospettiva, una volta realizzati gli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria, gli interventi sul bilancio previsti nel 1999 e nel 2000 appaiono di entità sicuramente più modeste (rispettivamente 14 mila e 6 mila miliardi).

Gli obiettivi di maggior rilievo dal punto di vista fiscale rimangono la lotta alle pratiche evasive ed elusive, l'allargamento della base imponibile per consentire una sensibile riduzione delle aliquote sulle imposte dirette e la diminuzione del carico fiscale che grava attualmente sulle imprese e sul lavoro. Il confronto quindi tra il documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso e quello presentato dal Governo quest'anno fa emergere una sostanziale conferma delle cifre relative alla invarianza della pressione tributaria, con una differenziazione che è causata dall'accelerazione del processo di convergenza rispetto ai parametri di Maastricht.

A giudizio del relatore anche la previsione sul lato delle imposte indirette e delle tariffe contiene elementi significativi, in relazione all'in-

troduzione del principio del *price-cap* per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici – per cui gli aumenti tariffari vanno collegati in parte anche agli aumenti di produttività – e in relazione all'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto alla normativa europea. Si tratta quest'ultimo di un adeguamento da adottare con gradualità nel corso del triennio per evitare effetti inflazionistici. Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER comunica che il seguito e la conclusione dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria è rinviato a martedì 17 giugno.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente THALER AUSSERHOFER comunica che la seduta pomeridiana già convocata per le ore quindici non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**96ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la SLC-CGIL la signora Giuseppa Cence, Segretario nazionale, ed il signor Gaetano Russo, responsabile del settore; per la SLP-CISL il signor Antonino Sorgi, Segretario generale, ed il signor Giuseppe Mario Petitto, Segretario generale aggiunto; per la UIL-POST il signor Paolo Tullo, Segretario generale, il signor Ciro Amicone, Segretario nazionale, ed il signor Marcello Bellizzi, Segretario nazionale; per la UGL POSTE il signor Biagio Venanzoni, Vice Segretario nazionale, ed il signor Fausto Acciari, Coordinatore nazionale quadri dirigenti; per la FAILP-CISAL il signor Walter De Candiziis, Segretario generale, ed il signor Otello Petruzzi, Segretario nazionale; per la SAILP-CONFSAL il signor Carlo Ciancio, Segretario generale, il signor Antonio Nardacci, Vice Segretario generale, ed il signor Pasquale Russo, Segretario nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di attivazione della procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento al fine di conoscere lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze professionali dei geometri nelle costruzioni (R046 002, C08ª, 0001ª)**

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari tenutasi ieri si è ritenuto opportuno attivare la procedura di cui all'articolo 46, comma 2, secondo periodo, del Regolamento per approfondire lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze professionali dei geometri nelle costruzioni, tenuto conto che sono pendenti presso la Commissione stessa numerosi disegni di legge in argomento. Chiede pertanto alla Commissione di pronunciarsi

sulla proposta di attivazione della predetta norma regolamentare indicando sin d'ora come relatori i senatori BOSI, VERALDI, CÒ, CARPINELLI e LAURO, ferma restando la possibilità di nominare in un secondo momento altri relatori ove ve ne fosse richiesta.

La Commissione all'unanimità approva la proposta del Presidente.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni:** audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore delle comunicazioni (R048 000, C08ª, 0001ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato i responsabili delle Organizzazioni sindacali per aver aderito all'invito rivolto dalla Commissione, illustra brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva.

Ha quindi la parola la signora Giuseppa CENCE, segretario nazionale della SLC-CGIL, che esprime in primo luogo un giudizio positivo sull'iniziativa della Commissione di svolgere un'indagine conoscitiva su un tema centrale, per l'economia del Paese, come quello dell'efficienza del servizio postale sia per garantire il servizio universale sia in relazione ai processi di trasformazione dell'Ente in società per azioni. Sottolinea tuttavia come l'avvio della trasformazione non abbia ancora prodotto gli effetti sperati e come fin qui il risanamento abbia avuto soltanto natura contabile. Al momento si è infatti proceduto a ridurre il personale piuttosto che a migliorare la qualità del servizio e si sono mal utilizzati gli strumenti di flessibilità che ormai il contratto di natura privatistica dei dipendenti del settore postale consente. Ritiene pertanto che per l'ottenimento di risultati migliori sia necessario un ulteriore impulso al cambiamento tramite il chiarimento di alcuni concetti cardine come quello di servizio universale e dei problemi connessi al suo finanziamento che non può essere considerato, come finora è stato, soltanto un problema di trasferimenti ma piuttosto di compensazioni delle quali deve esserci certezza. Si rende poi necessario introdurre alcune novità nell'erogazione dei servizi che l'Ente fornisce, anche per un periodo sperimentale, ed è necessaria un'opera di investimento nelle strutture dell'Ente, ormai obsolete, oltre che una maggiore valorizzazione delle risorse umane. In relazione a quest'ultimo punto, poi, la formazione del personale diventa elemento prioritario irrinunciabile a cui il piano di impresa recentemente presentato dall'Ente dà risposte del tutto insufficienti. Ritiene infine necessario sottolineare che anche la questione previdenziale dei dipendenti dell'Ente dovrà essere riconsiderata in relazione ai compiti e alle prestazioni dell'IPOST.

Interviene quindi il signor Antonino SORGI, segretario generale della SLP-CISL, che fa presente come al processo di trasformazione del

settore postale sia stata prestata scarsa attenzione da parte di tutti i Governi che si sono fin qui succeduti. Infatti, non vi è stata chiarezza negli obiettivi della trasformazione nè si sono forniti agli operatori del settore punti di riferimento certi con i quali procedere. Il rilancio dell'Ente non può certo concretarsi nel solo taglio del personale, ma piuttosto nel rilanciare l'azienda in un mercato che deve essere esplorato anche in direzioni nuove. Appare poi necessario chiarire che l'azienda postale fornisce servizi nei confronti dei quali lo Stato, primo cliente dell'azienda, non opera trasferimenti, come fin qui si è ritenuto, ma compensazioni a fronte di servizi resi. Stessa chiarezza di obiettivi deve essere individuata anche in ordine alla definizione del servizio universale e al suo mantenimento, tenuto conto che, ormai, in Europa vi sono concorrenti assai aggressivi pronti ad entrare nel mercato italiano. Il mercato postale italiano, infatti, in una sua vasta area, è totalmente libero e privo di regole. Su questi problemi non sono ancora giunte risposte soddisfacenti da parte dell'Esecutivo. La sua organizzazione sindacale ha avanzato una serie di osservazioni sul piano di impresa recentemente presentato dall'Ente sottolineando in primo luogo come la filosofia in esso contenuta si basi ancora troppo sul solo ridimensionamento dei costi. È invece necessario procedere ad investimenti che valorizzino il capitale dell'azienda postale sia in relazione agli immobili che alla tecnologia che, infine, alle risorse umane. Un'attenzione particolare va infine riservata alla qualità dei servizi che una grande azienda come quella postale deve ulteriormente migliorare.

Il signor Paolo TULLO, segretario generale della UIL-POST, sottolinea in primo luogo come unico obiettivo finora centrato nella trasformazione del settore postale sia stato quello di una riduzione dei costi attraverso il taglio della forza lavoro. Il settore ha subito infatti la riduzione di circa 60.000 addetti. In questa operazione certamente non facile i sindacati hanno agito in modo assai responsabile rinunciando ad un rapporto contrattuale di natura pubblica e accettando molti aspetti di flessibilità nella gestione del personale. L'azienda invece ha mancato fino a questo momento gli altri obiettivi e la seconda fase del cambiamento dell'azienda non è ancora concretamente decollata. Infatti, la qualità del servizio, pur essendo fortemente migliorata, non è ancora sufficiente se posta in relazione a quella degli altri paesi europei. Inoltre, la recente manovra del Governo, che rischia di ridimensionare l'operazione di risanamento fin qui condotta, crea grave preoccupazione alle associazioni sindacali che temono una nuova ed ulteriore riduzione del numero degli addetti. Esprime poi la preoccupazione che sia messo a rischio il servizio universale in quanto non è ancora scongiurato il pericolo della chiusura di piccoli uffici postali ubicati in luoghi non facilmente raggiungibili, chiusura che metterebbe in grave crisi il diritto degli utenti al servizio postale. Il suo sindacato si dichiara pertanto assolutamente favorevole a rispettare i tempi della trasformazione dell'Ente in società per azioni; ciò può infatti implicare un cambiamento più radicale dei metodi di gestione, in gran parte responsabili dell'inefficienza del settore. Fa infine presente come l'Azienda posseda un grande patrimonio ampiamente

sottostimato che, se opportunamente rivalutato, può porre le condizioni economiche per la trasformazione prevista dalla legge.

Il signor Biagio VENANZONI, vice segretario nazionale dell'UGL Poste, dichiarando di condividere molte delle preoccupazioni espresse nei precedenti interventi, ritiene necessario sottolineare come molti degli aspetti di inefficienza del settore postale siano dovuti ad un rallentamento del servizio che lascia spazi assai redditizi alle aziende private in zone di facile comunicazione relegando il servizio pubblico nelle zone più disagiate. Dichiarò inoltre di condividere le critiche fin qui svolte sulla gestione del settore postale ed in particolare su quella delle risorse umane, vissute più come un costo che come un capitale su cui investire anche al fine del miglioramento della qualità del servizio. Ritiene inoltre che l'inefficienza del settore sia dovuta anche alla rigidità delle procedure burocratiche interne nell'erogazione di alcuni servizi forniti dall'Ente e ribadisce la preoccupazione, anche del suo sindacato, per la possibilità di ulteriori tagli occupazionali nel settore.

Il signor Walter DE CANDIZIIS, segretario generale della FAILP-CISAL, sottolinea come il potere politico abbia fin qui giudicato il settore postale piuttosto un costo per la collettività che una risorsa nel fornire servizi agli utenti ed al mercato. Questo punto di vista ha pesantemente influito anche sulle filosofie di risanamento e di rilancio dell'Azienda. Il suo sindacato ritiene invece che l'Ente rappresenti una risorsa per la collettività e questo punto di vista deve entrare a far parte delle strategie del piano di impresa che non può più limitarsi a gestire l'esistente lasciando le nicchie più produttive del mercato ai privati. In questo quadro il ruolo del Governo e le alleanze che esso vorrà sviluppare per rilanciare il settore è quindi fondamentale. Si deve quindi procedere a definire gli obiettivi degli investimenti da operare (per esempio chiarire le finalità del progetto di costruzione di reti informatizzate) sempre tenendo conto del miglioramento della qualità del servizio. Sottolinea poi i problemi dovuti all'obsolescenza dei luoghi in cui il servizio postale viene reso inospitale sia per gli utenti che per i lavoratori (l'80 per cento degli uffici postali non è in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e la necessità di una chiara definizione del concetto di servizio universale anche in relazione ai suoi costi. Ribadisce in conclusione la necessità di riconvertire e formare il personale che continuerà a lavorare nel settore.

Interviene infine il signor Pasquale RUSSO, segretario nazionale della SAILP-CONFESAL che, dichiarando di condividere tutti gli interventi fin qui svolti, sottolinea come il sindacato si sia fatto carico finora di dolorosi tagli di personale e di un vasto processo di mobilità che tuttavia deve accompagnarsi ad un rilancio del settore sul piano della qualità dei servizi. Proprio a questo fine si dichiara favorevole alla trasformazione dell'Ente in società per azioni, come previsto dalla legge n. 71 del 1994, purchè ciò significhi il mantenimento di un'unica entità aziendale e di un unico contratto di tutti i lavoratori del settore. Chiede quin-

di a sua volta che il piano aziendale e il processo di trasformazione riservi maggiore attenzione, in termini di risorse, alla formazione del personale e all'adeguamento delle strutture del servizio postale ampiamente obsolete e insospitali sia per i lavoratori che per gli utenti.

Si apre il dibattito.

Il presidente PETRUCCIOLI sottolinea che con l'audizione delle parti sociali del settore postale può considerarsi conclusa una prima fase dell'indagine conoscitiva ricordando che la Commissione ha concentrato la propria attenzione sulla trasformazione dell'Ente postale come processo di cambiamento emblematico nel settore delle comunicazioni a rete. In particolare l'attenzione è stata rivolta ai due concetti di servizio universale e di servizio pubblico che possono non coincidere e poichè il Paese sta attraversando un periodo di grande innovazione in tutti i settori delle comunicazioni e si ritiene ormai in vaste aree del mondo che la liberalizzazione sia una garanzia per l'utente, tanto in termini di qualità quanto di economicità (contrariamente alla filosofia imperante in un passato recente), in questo quadro deve essere affrontata la questione della universalità del servizio postale che deve democraticamente garantire alcuni diritti e la salvaguardia di un impegno pubblico nei confronti del quale debbono, di conseguenza, essere attivate delle risorse. Gli obiettivi a cui l'indagine dovrebbe giungere sono pertanto non solo la definizione dei due concetti sopra ricordati ma anche il dare risposte circa il modo di utilizzare e di destinare queste risorse, il modo migliore per controllare la loro utilizzazione, i soggetti a cui tali risorse debbono essere riservate. Ritiene pertanto che, in questo quadro, molti dei problemi posti dalle organizzazioni sindacali debbano essere tenuti in attenta considerazione.

Il senatore BARRILE, rilevato che le questioni di ordine finanziario, seppure importanti, non rappresentano il punto centrale della strategia che l'Ente deve darsi, chiede se l'Ente stesso possa, a giudizio delle Organizzazioni sindacali, resistere alla competizione con le altre imprese. Rileva poi che occorre un cambio di mentalità per quanto concerne la professionalità del personale, nonchè, forse, l'immissione di nuove capacità manageriali.

Il senatore LAURO chiede se, a giudizio delle Organizzazioni sindacali, l'operato del Governo abbia sin qui costituito un fattore di rallentamento nel processo di trasformazione dell'Ente.

Il senatore LO CURZIO sottolinea l'importanza dell'indagine, che ha il pregio di focalizzare l'attività della Commissione su un tema, quale quello del servizio postale universale, che rappresenta una garanzia per l'unità stessa del Paese.

Il senatore BOSI ritiene che il significato di servizio universale sia ancora in parte da esplorare. Peraltro, non è ancora chiaro quale sarà

l'epilogo della riorganizzazione dell'Ente poste. In tale quadro è importante sapere se per le Organizzazioni sindacali l'unità dell'azienda rappresenti ancora un valore essenziale e quindi se esse intendano ancora perseguire il disegno di realizzare una grande azienda.

Conclusosi il dibattito replicano taluni rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

Il signor SORGI ricorda che per la liberalizzazione del settore stanno premendo alcuni fattori estranei al nostro Paese come la notevole efficienza dei paesi scandinavi e l'interesse di multinazionali che operano nel settore. Ma la competizione non rappresenta un problema per l'Italia, dove la liberalizzazione è stata avviata ancor prima che in altri paesi europei. Il problema è un altro: mentre gli altri paesi europei hanno difeso il loro sistema postale e hanno provveduto a finanziare il servizio universale, in Italia ciò non è avvenuto. Ora, per garantire una migliore qualità occorrono anche mezzi e non solo la buona volontà del personale. A suo avviso, la riforma dell'Ente incontra ostacoli nei poteri burocratici e finanziari che la avversano. Fa presente poi che l'Ente poste non teme la concorrenza delle banche, come dimostrano i risultati sin qui raggiunti nel settore della raccolta del risparmio.

Il signor RUSSO osserva che nel nostro Paese il mercato postale è sottodimensionato e pertanto c'è spazio di mercato per tutti i soggetti che vogliono operarvi. I concorrenti agiscono in regime di concessione e quindi non esiste neppure il rischio di impresa. Il nostro Paese ha bisogno però di importare regole dall'Europa perchè al momento il mercato è lasciato alla totale assenza di norme e quindi versa in uno stato di confusione. Occorre poi definire i confini del servizio universale, individuando un solo concessionario che sia in condizioni di garantirlo effettivamente. Conclude affermando che tutti i sindacati vogliono senz'altro mantenere l'unità dell'azienda.

Il signor TULLO giudica ormai abbastanza chiara la definizione del servizio universale così come fornita dalla Unione Europea e ritiene che il deficit dell'Ente non dipenda solo dal costo del servizio universale e sia piuttosto dovuto al fatto che manca ancora una vera struttura di impresa. È necessario che tutti i concorrenti abbiano in astratto la possibilità di essere presenti anche dove il servizio non è remunerativo, avendo però diritto, ove facessero questa scelta, ad una compensazione.

Il signor NARDACCI afferma l'esigenza di chiarezza che viene avvertita dai lavoratori, soprattutto in termini di assetti futuri.

Il signor DE CANDIZIIS, rispondendo ad una domanda del senatore Lauro, fa presente che le Organizzazioni sindacali attendono di giudicare l'operato del Governo sui fatti concreti.

Il signor VENANZONI è certo che l'Ente sia in grado di reggere la concorrenza, come ha dimostrato finora, essendo il solo in grado di

garantire il servizio universale e stare nel contempo sul mercato. La formula della società per azioni potrà essere utile a dare maggiore efficienza ai servizi.

A conclusione della audizione, il presidente PETRUCCIOLI avverte che sottoporrà alla Commissione l'esigenza di procedere, nel seguito della indagine conoscitiva, ad un approfondimento in concreto dell'organizzazione dell'Ente, eventualmente anche con sopralluoghi in almeno due grandi centri, nonché attraverso un incontro in sede comunitaria. Successivamente, la Commissione potrà essere in grado di discutere alla presenza del Ministro i grandi temi delle riforme normative necessarie e del ruolo del ministero stesso.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**91ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Pinto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0042ª)

Il Presidente SCIVOLETTO, nel constatare che non è stato ancora raggiunto il prescritto numero di Senatori per l'inizio della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2421, e tenuto conto che è presente alla seduta odierna il ministro Pinto, ritiene che sarebbe possibile riproporre all'attenzione del Ministro le richieste di chiarimenti, avanzate da parte di alcuni Senatori nella seduta di ieri, in ordine all'andamento delle trattative, in sede U.E., sulla riforma dell'O.C.M. latte.

Conviene la Commissione.

*SULL'ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE IN CORSO, IN SEDE U.E., SUL FUTURO DELL'O.C.M. LATTE*  
(A007 000, C09ª, 0043ª)

Il senatore CUSIMANO, richiamandosi alla precedente richiesta di chiarimento avanzata nella seduta di ieri, sottolinea l'esigenza di acquisire ulteriori informazioni in ordine alla proposta, che sarebbe stata avanzata dal Governo italiano, di una progressiva eliminazione del contingentamento produttivo per il settore lattiero-caseario, sottolineando il rischio che ciò possa indebolire la richiesta di un aumento del quantitativo globale nazionale (QGN).

Il senatore PIATTI concorda sull'esigenza di acquisire ulteriori informazioni circa la posizione italiana, anche tenuto conto che in Commissione è in corso l'iter di esame dei vari disegni di legge di riforma della legge n. 468 del 1992, rispetto ai quali è stato adottato come testo

base il disegno di legge di iniziativa governativa; ritiene, pertanto, opportuno acquisire informazioni in ordine alla eventualità che sia il Governo stesso ad avanzare, alla luce di tutti gli ultimi fatti emersi, proposte correttive al citato A.S. 1994, e ciò per rendere più efficace e proficuo il lavoro della Commissione.

Il senatore BIANCO ritiene che, alla luce della notizia del mancato esubero produttivo, sarebbe necessario chiedere invece il rimborso alla U.E. delle multe già irrogate e si chiede quale utilità possa avere procedere nella discussione della riforma della legge n. 468.

Il senatore GERMANÀ ritiene opportuno un chiarimento sull'effettivo atteggiamento degli altri *partner* europei sul sistema delle quote latte dopo il 2000, tenuto conto della indisponibilità (a modificare il regime delle quote), che sarebbe emersa nel corso di un incontro recentemente tenutosi con una delegazione della Commissione agricoltura del *Bundestag*.

Il senatore MINARDO chiede se il Governo intenda procedere a liberalizzare il mercato del latte, il che potrebbe indurre a ritenere inutile la contrattazione di un incremento di quota.

Il ministro PINTO osserva preliminarmente che l'occasione offerta dalla seduta odierna gli consente di fornire le delucidazioni richieste, in particolare con riferimento alle proposte avanzate dal Governo italiano in sede U.E. circa le prospettive dell'O.C.M. latte.

Nel consegnare agli atti della Commissione tre documenti che riflettono la posizione italiana in materia, assunta in sede comunitaria nel corso del 1997, fa osservare che non sussiste, a suo avviso, contraddittorietà tra la prospettiva di un progressivo «smantellamento» del sistema delle quote e la richiesta di un incremento di 600 mila tonnellate del QGN. Si richiama quindi all'importante lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione governativa di indagine, istituita dal Governo con il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ricordando che le prime risultanze della relazione rassegnata dalla Commissione (circa la eventualità di un mancato splafonamento produttivo nei termini finora riconosciuti) hanno indotto il Governo ad adottare tempestivamente il decreto-legge n. 118 *in itinere*, per prorogare l'attività della Commissione, affidandole l'ulteriore, oneroso compito di individuare le singole quantità di latte prodotte da ciascun allevatore o azienda, entro il termine del 10 luglio (termine che la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento ha proposto di prorogare al 30 luglio). Fa altresì osservare che, tra le proposte avanzate dalla Commissione di indagine, è stata prontamente recepita dal Governo e tradotta in concreti adempimenti amministrativi dall'AIMA quella volta a riformulare i moduli L1 relativi alle consegne di latte, finora sottoscritti dalle sole aziende di trasformazione.

Quanto alla questione sollevata in ordine al percorso dei disegni di legge di riforma della legge n. 468 del 1992, ritiene spetti alla piena au-

tonomia della Commissione valutare quale sia la strada migliore da percorrere, ai fini di assicurare la massima proficuità del lavoro parlamentare, assicurando comunque la piena disponibilità al confronto.

Per quel che riguarda l'andamento delle trattative in corso in sede U.E., richiamate le ragioni (di ordine prevalentemente finanziario) legate alla istituzione del regime delle quote latte, conviene sulla assoluta inadeguatezza del QGN, allora assegnato all'Italia, rispetto alla capacità e alla realtà produttiva del Paese, che risulta penalizzato in modo ingiustificato, pur sottolineando il rischio, in caso di smantellamento delle quote, di un notevole incremento dei flussi di importazione dai paesi extra-comunitari. Nel precisare che il periodo di transizione, per l'entrata a regime della riforma, dovrebbe comprendere un arco di sei anni, fino al 2003, dichiara che è stato necessario elaborare una proposta di riforma nel pieno rispetto degli indispensabili criteri di neutralità finanziaria (al fine di non gravare sul bilancio U.E.) identificando un percorso che faccia leva sulle economie che è possibile realizzare nel settore degli aiuti per il latte in polvere e il burro, da dirottare quali aiuti da destinare ai produttori, secondo un ammontare crescente. Dopo avere inoltre ricordato che recentemente un istituto di ricerca italiano ha identificato delle modalità per individuare l'esistenza di tracce di latte in polvere nei prodotti al pubblico, si sofferma su un ulteriore aspetto della proposta italiana volto a prevedere un nuovo assetto, con la previsione di assegnare un quantitativo di riferimento aggiuntivo ai paesi (quali l'Italia, la Spagna e la Grecia) in proporzione al *deficit* produttivo, avvalendosi di un bacino di quote determinato da una riduzione progressiva dei QGN. Precisa inoltre che viene altresì prevista, all'interno dei citati criteri finanziari, la progressiva diminuzione del superprelievo (attualmente pari al 115 per cento del prezzo del latte). Nel dichiarare che il Governo italiano sosterrà con forza la richiesta di un incremento del QGN, osserva che tale posizione potrebbe risultare in qualche modo «indebolita» dalle risultanze della attività della Commissione governativa di indagine in materia di esuberi produttivi. Si sofferma quindi sul contenuto dell'ultima riunione della fine di maggio, del Consiglio dei ministri, nella quale, in seguito a frequenti contatti avuti con il Ministro inglese, ha illustrato la posizione italiana (nei termini dianzi esposti) sul progressivo abbandono del regime delle quote, precisando che il Commissario comunitario per l'agricoltura ha constatato che, pur in assenza di una maggioranza definita sulla questione, si è comunque evidenziata l'esigenza di innovare il sistema in atto: ciò dovrebbe implicare che sarà lo stesso Commissario a presentare un suo documento *ad hoc*, tenuto conto delle oggettive convergenze tra l'Italia e la Gran Bretagna (oltre che con la Spagna e la Grecia) e dei «distinguo» preannunciati dall'Irlanda.

Il ministro Pinto assicura, conclusivamente, la piena disponibilità a collaborare con la Commissione, impegnandosi a garantire una tempestiva informazione in ordine all'andamento delle trattative, alla luce anche del prossimo incontro di fine giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Pinto per l'ampia ed esauriente informativa fornita alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**127<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI e PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI**(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0049<sup>o</sup>)

In risposta ad una richiesta del senatore MANZI, il presidente SMURAGLIA fa presente che, a causa dell'integrazione dell'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame in sede consultiva del documento di programmazione economico-finanziaria per il 1998-2000 e in sede referente del disegno di legge n. 1918-B, non sarà possibile procedere al previsto svolgimento di interrogazioni.

Il senatore TAPPARO esprime il proprio rammarico per il rinvio della trattazione delle interrogazioni all'ordine del giorno e sottolinea che la mancata risposta a interrogazioni che spesso trattano argomenti di rilevante urgenza e interesse sociale non agevola certamente l'esercizio della funzione parlamentare.

Il PRESIDENTE prende atto del rammarico espresso dal senatore Tapparo e ricorda di essere egli stesso firmatario di interrogazioni da tempo sollecitate e non ancora svolte. Ricorda, tra le altre, l'interrogazione 3-00972, che ritiene di particolare urgenza. Peraltro, non appena possibile, è sua intenzione dedicare una seduta della Commissione allo svolgimento delle interrogazioni sollecitate.

## IN SEDE REFERENTE

**(1918-B) Norme in materia di promozione dell'occupazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo ritorna dalla Camera dei deputati, dopo un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale sono stati esaminati e votati numerosissimi emendamenti, in un testo che per molti aspetti migliora quello a suo tempo licenziato dal Senato. A tale proposito, egli ricorda che in quella occasione ebbe luogo una ampia campagna di stampa volta a dimostrare che le modifiche introdotte dal Senato avevano stravolto l'impianto originario del disegno di legge proposto dal Governo. A dimostrare l'infondatezza di tali affermazioni, si può constatare oggi che la Camera dei deputati ha confermato la sostanza del testo licenziato dal Senato. La modifica più vistosa riguarda la soppressione dell'articolo 20, riguardante i licenziamenti collettivi. Si può consentire, a tale proposito, sull'obiezione avanzata anche dalla XI Commissione permanente della Camera, relativamente all'estraneità di tale materia alla disciplina recata dal disegno di legge in titolo; più discutibile invece è l'affermazione, ricorrente in alcuni autorevoli organi di stampa anche in questi giorni, secondo la quale le disposizioni dell'articolo 20 avrebbero costituito un impedimento ai licenziamenti collettivi.

Ricordato che la sua esposizione avrà per oggetto le parti del provvedimento in titolo modificate dalla Camera dei deputati, il Presidente passa ad esaminare le novità più rilevanti. Per il lavoro interinale, le modifiche principali riguardano la previsione dell'ambito territoriale minimo di operatività dei soggetti di cui all'articolo 2 e la costituzione, all'articolo 5, comma 2, di un Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento raccogliendo uno spunto già emerso nel dibattito svoltosi al Senato. Con tale Fondo si intende ampliare l'ambito delle garanzie offerte ai lavoratori occupati con discontinuità, senza peraltro ledere gli interessi delle imprese. L'articolo 13, recante incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, è stato modificato, tra l'altro, con una disposizione, al comma 1, in forza della quale nei primi sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, l'obbligo di comunicazione del ricorso del lavoro straordinario all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di cui al regio decreto-legge n. 692 del 1923, continua a trovare applicazione solo nel caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro. Decorso tale periodo, ove non intervenga la nuova normativa in materia di tempi di lavoro, l'obbligo di comunicazione è riferito ai casi di superamento delle quaranta ore settimanali. Tra le modifiche di maggior rilievo vanno segnalate altresì quelle introdotte al comma 1 dell'articolo 16, con le quali è elevato di due anni il limite di età previsto per l'assunzione con contratto di apprendistato, a favore di soggetti portatori di *handicap*. Con la stessa disposizione, i portatori di *handicap* già im-

piegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge n. 482 del 1968, la cui riforma, è bene ricordarlo, è oggetto di alcuni disegni di legge all'esame della Commissione.

Altra rilevante modifica riguarda l'istituzione di un fondo di garanzia per la formazione professionale - dai commi 3 a 6 dell'articolo 17 - che dovrebbe, tra l'altro, agevolare, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, l'accesso al Fondo sociale europeo.

Importanti innovazioni sono state anche introdotte nella parte del provvedimento all'esame relativa ai contratti di riallineamento retributivo: la disciplina recata all'articolo 23 è stata modificata per fare fronte a inconvenienti di natura fiscale, che ancora persistevano nel testo approvato dal Senato, nonchè per introdurre misure di sanatoria volte ad evitare le conseguenze negative che potrebbero determinarsi a carico degli imprenditori che, all'atto della stipula degli accordi, si trovano di fatto nella condizione di autodenunciarsi per le irregolarità precedentemente compiute.

Ricordate poi le disposizioni introdotte dalla Camera al comma 2 dell'articolo 25, riguardanti la possibilità per la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A di costituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, stanziando all'uopo 20 miliardi per il 1997, il Presidente si sofferma sulle modifiche introdotte all'articolo 26, riguardante gli interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno, relative alla fissazione di nuovi e più ampi termini per gli adempimenti previsti.

Il Presidente passa quindi ad illustrare nel dettaglio le altre modifiche, di minor rilievo, introdotte dall'altro ramo del Parlamento: all'articolo 1, viene introdotto, al comma 3, il riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la Camera ha altresì riformulato la lettera *f*) del comma 4, fissando un termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro riguardante l'individuazione delle lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi. Al comma 5 dello stesso articolo 1 è stata soppressa la lettera *a*), che prevedeva l'indicazione dei motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo come elemento obbligatorio del relativo contratto. Tale elemento è invece rimasto tra quelli indicati come necessari per la stipula del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*). Allo stesso comma 5, la Camera dei deputati ha riformulato le lettere *g*) e *h*), fondendole in un'unica lettera *f*) e sopprimendo l'obbligo di trasmissione, da parte della impresa fornitrice, delle ricevute quietanzate del pagamento del trattamento economico complessivo dovuto al lavoratore temporaneo. Si tratta di una modifica opportuna, in quanto elimina una formalità confermando peraltro la clausola di assunzione dell'obbligo per l'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa sostenuti. Un'ulteriore modifica è relativa alla clausola di assunzione dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi da parte dell'impresa utilizzatrice, nel caso di inadempimento - e non più di insolvenza,

come era previsto originariamente, e in senso più restrittivo, dal testo licenziato dal Senato – dell'impresa fornitrice.

All'articolo 2, oltre alla ricordata modifica del comma 2, lettera *b*), che porta da sei a quattro il numero minimo di regioni nelle quali sono tenuti ad operare i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, va ricordato il comma 4, introdotto dalla Camera, con il quale si specifica che i requisiti previsti dalla legge e le informazioni di cui al successivo comma 7, sono dichiarate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è posta la sede legale della società, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

Ricordato che all'articolo 3 è stato corretto un errore materiale, alla lettera *b*) del comma 3, dove si faceva riferimento, nel testo licenziato dal Senato, alla indicazione dell'impresa utilizzatrice anziché fornitrice, ed è stata conseguentemente introdotta una nuova lettera *c*), riguardante l'indicazione dell'impresa utilizzatrice, il Presidente si sofferma sulle modifiche introdotte all'articolo 5. Oltre alla già ricordata costituzione di un Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al comma 2, vanno ricordate anche le modifiche introdotte al comma 5 dello stesso articolo, con le quali vengono specificate le funzioni della Commissione prevista al comma 3, nonché del Comitato dei Ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche del lavoro, riguardanti, queste ultime, la definizione dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine dei periodi formativi.

Conseguenziale alla costituzione del citato Fondo è la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 9, mentre al comma 3 dell'articolo 11 si sopprime la deroga all'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo per le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione. Per quel che riguarda l'articolo 13, oltre alla già illustrata modifica del comma 1, la Camera dei deputati ha ritenuto di dover precisare che la facoltà di stabilire una durata dell'orario normale di lavoro inferiore alle quaranta ore settimanali è riservata ai contratti collettivi nazionali, e non agli accordi sindacali, come previsto nel testo licenziato dal Senato. Tale modifica è senz'altro accoglibile se si intende che nei citati contratti collettivi nazionali può essere inclusa, per la disciplina dell'orario di lavoro, una clausola di rinvio alla contrattazione decentrata.

Opportunamente, all'articolo 14, relativo all'occupazione nel settore della ricerca, tra i beneficiari delle erogazioni previste al comma 1 sono state introdotte dalla Camera anche le imprese artigiane e, ai commi 2 e 3, laddove vengono disciplinati i distacchi temporanei di personale degli enti di ricerca, è stato precisato l'ambito soggettivo di applicazione della norma con l'inclusione del profilo professionale dei tecnologi.

Le disposizioni recate all'articolo 15 e relative al contratto di formazione e lavoro sono rimaste sostanzialmente inalterate salvo la soppressione, al comma 2, del riferimento all'intero territorio nazionale per

quel che concerne l'attuazione di progetti di inserimento mirato per soggetti portatori di *handicap* deliberati dalle Commissioni regionali per l'impiego. Si tratta di una modifica che porrà problemi di interpretazione.

Per quel che riguarda l'articolo 16, oltre alle già ricordate modifiche introdotte al comma 1, va ricordata la più puntuale normativa in materia di effettività della formazione e di garanzia di un equilibrato rapporto tra quest'ultima e l'attività lavorativa; la formulazione del testo, inoltre, introduce una maggiore flessibilità nella determinazione del monte ore formativo annuo, definito dalla Camera pari, normalmente – ed è in questo avverbio l'elemento di novità – a 120 ore. Molto opportunamente, raccogliendo un'indicazione già emersa nel dibattito al Senato, la Camera dei deputati ha integrato il comma 3, estendendo le agevolazioni contributive previste per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative anche ai titolari di imprese artigiane, qualora essi svolgano tali attività. Significative modifiche sono state introdotte anche all'articolo 17: in particolare, va ricordato il riferimento alle imprese artigiane alla lettera *a*) del comma 1; la previsione, alla lettera *c*), della possibilità di convenzioni con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati, non più soltanto con leggi, come aveva invece previsto il testo licenziato dal Senato; la lettera *e*) è stata riformulata e, infine, come già ricordato, con i commi 3, 4, 5 e 6 vengono disciplinati compiti e funzioni del Fondo di garanzia già sopra richiamato.

L'articolo 18, relativo ai tirocini formativi di orientamento, è stato modificato alla lettera *e*), relativamente alla possibilità per il datore di lavoro ospitante le attività di tirocinio di stipulare convenzioni assicurative con l'INAIL direttamente a proprio carico nel caso in cui i soggetti promotori siano le Agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro. Viene altresì meglio precisata la formulazione della lettera *i*), relativa alla computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge n. 482 del 1968. Dopo aver dato conto dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, e volto a fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di apprendistato, formazione professionale e tirocini formativi, e dopo aver nuovamente ricordato l'intervenuta soppressione dell'articolo 20 del testo approvato dal Senato, il Presidente sottolinea che l'articolo 20 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, relativo alla disciplina dei lavori socialmente utili, contiene, al comma 4, una disposizione innovativa riguardante lo stanziamento di 45 miliardi di lire in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali finalizzati alla realizzazione delle attività da affidare alle società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 dello stesso anno, nonchè alla partecipazione al capitale sociale delle società medesime.

Le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 22, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, sono tutte positivamente orientate nel senso di valorizzare il ruolo delle regioni e la loro autonomia. All'articolo 23, sul quale il Presidente si è

già soffermato, va tenuto presente che tutte le modifiche introdotte dalla Camera sono dirette a favorire l'emersione dal lavoro sommerso e irregolare e ad evitare che le aziende che procedono alla regolarizzazione non abbiano a subire per questo motivo le sanzioni penali e amministrative derivanti dalla violazione di norme di legge. In tale direzione vanno le modifiche introdotte al comma 1, nonché il comma 3, introdotto integralmente dalla Camera dei deputati, per effetto del quale i soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo sono esclusi dalle gare d'appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge n. 64 del 1986, fino al completo riallineamento. Ricordate nuovamente le modifiche introdotte all'articolo 25, il Presidente si sofferma quindi sull'articolo 26: oltre alle già ricordate modifiche dei termini, la Camera ha modificato l'ambito di applicazione territoriale per gli interventi a favore dei giovani inoccupati nel Mezzogiorno prevedendo, al comma 1, oltre ai territori delle regioni meridionali e delle isole, anche le province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1996, è risultato superiore alla media nazionale. Altre opportune precisazioni sono state introdotte, nello stesso articolo, ai commi 2 e 3; con riferimento a quest'ultimo va ricordata, in particolare, la più precisa formulazione della lettera c), con la quale è stato chiarito che l'erogazione del sussidio ai giovani titolari di borse di lavoro è subordinata all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste.

In conclusione, il Presidente esprime una valutazione positiva sul testo trasmesso dalla Camera e sottolinea la necessità di pervenire ad una sollecita definizione di un disegno di legge assai complesso che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni organi di stampa, è stato esaminato dal Parlamento in tempi contenuti, se si considera che esso è stato assegnato per la prima volta alla Commissione il 14 gennaio di quest'anno. È comunque necessario pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, senza ulteriori rinvii, considerato anche che si tratta di un provvedimento attorno al quale sono maturate in seno alla società numerose e giustificate aspettative.

Per quel che concerne la prosecuzione dell'esame, il Presidente, ricordato il calendario dei lavori della prossima settimana, annunciato al termine della seduta di ieri, fissa per martedì 10 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0003ª)

Riferisce alla Commissione il senatore DE LUCA, il quale indica come aspetti qualificanti del Documento in esame la riaffermazione del-

la centralità dell'obiettivo di una stabile e duratura crescita economica, da un lato, e la conferma della piena validità del metodo della concertazione con le parti sociali, dall'altro.

Le previsioni macroeconomiche ipotizzano per l'anno in corso un tasso di crescita del P.I.L. pari all'1,2 per cento, percentuale che dovrebbe raggiungere il 2 per cento il prossimo anno, per poi portarsi, al 2,5 per cento nel 1999 ed al 2,7 per cento nel 2000. Nel triennio 1998-2000, il tasso d'inflazione dovrebbe far registrare un livello pari, rispettivamente, all'1,8 per il primo anno, ed all'1,5 per cento per i due successivi. Nello stesso arco temporale, è prevista una crescita dell'occupazione pari, rispettivamente, allo 0,5, allo 0,7 ed allo 0,9 per cento. Infine, il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi nel 1998 all'11,7 per cento, per poi scendere all'11,1 per cento nel 1999 ed al 10,4 per cento l'anno successivo.

A tale ultimo riguardo, il relatore rileva l'opportunità di un chiarimento del Governo, nel senso di evidenziare se l'incremento dell'occupazione indicato sia già comprensivo degli effetti espansivi attesi in rapporto alle iniziative legislative sul mercato del lavoro, o non sia invece suscettibile di un ulteriore miglioramento per effetto dell'attuazione di tali misure.

Alla stregua dell'impostazione del Documento, l'obiettivo della crescita dovrà essere perseguito in armonia con una rigorosa politica monetaria, dalla quale ci si attende un ulteriore miglioramento dei positivi risultati già raggiunti sul versante della lotta contro l'inflazione.

L'analisi dell'evoluzione tendenziale della spesa per prestazioni sociali evidenzia per il periodo 1997-2000 un tasso di incremento medio del 2,99 per cento annuo. La manovra di correzione del disavanzo pubblico prevede interventi i cui effetti complessivi sono stimati in 29 mila miliardi; le misure di riduzione della spesa e di incremento delle entrate concorrono al raggiungimento di tale obiettivo per un ammontare di 26.500 miliardi, mentre la rimanenza è imputata alla ulteriore riduzione attesa in ordine all'onere per interessi. Le misure di contenimento del disavanzo operano per due quinti sul versante delle entrate, e per i tre quinti su quello della spesa.

A tale ultimo riguardo, va ribadito come il contenimento della spesa pubblica non vada considerato soltanto un vincolo inerente all'accesso alla moneta unica europea, ma debba soprattutto costituire un'occasione per la razionalizzazione della pubblica amministrazione.

Nell'ambito della spesa sociale, rappresenta indubbiamente un contributo di trasparenza l'inserimento fra le voci del bilancio dello Stato degli importi relativi alla quota delle anticipazioni e trasferimenti a favore dell'INPS riferibili al finanziamento degli interventi assistenziali di cui all'articolo 37 della legge n. 89 del 1989. Viene in tal modo avviato a soluzione un nodo, quello della separazione della previdenza dall'assistenza, che sarà oggetto di un intervento legislativo organico.

Per quanto riguarda la struttura del mercato del lavoro, il Documento sottolinea il basso tasso di attività degli ultracinquantenni, conseguente all'intenso ricorso ad istituti come le pensioni di anzianità,

le pensioni di invalidità ed i prepensionamenti concessi per esigenze di ristrutturazione industriale.

Un'efficace strategia di lotta alla disoccupazione non può che essere perseguita attraverso la piena attuazione dell'Accordo per il lavoro del settembre 1996; in particolare, risulterà essenziale una sollecita riforma del mercato del lavoro. A tale proposito, nell'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997, dovranno essere tenuti fermi gli indirizzi definiti dall'11<sup>a</sup> Commissione del Senato in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 82, anche in vista della riforma del Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda le misure di sostegno dell'occupazione, andranno valorizzate le occasioni di impiego esistenti nei settori della tutela dei beni culturali ed ambientali.

La definizione compiuta degli indirizzi per la riforma strutturale dello Stato sociale non potrà evidentemente che aver luogo attraverso il già previsto itinerario negoziale con le parti sociali. Il Documento non si sottrae però dal fornire sin d'ora alcune indicazioni.

In primo luogo, esso rileva come la quota della spesa sociale sul complesso della spesa pubblica, che in Italia è pari a circa un quarto, sia in linea con la media dei paesi europei, ed anzi sia più bassa di quella destinata per le stesse finalità negli altri *partners* comunitari economicamente raffrontabili. Tuttavia, prosegue il relatore, in Italia l'incidenza della spesa pensionistica è effettivamente molto superiore a quella che si registra negli altri membri dell'Unione europea, raggiungendo circa il 61 per cento, contro una media europea non molto superiore al 40 per cento. Sotto tale riguardo, va ribadito come il dato della spesa pensionistica sia fortemente sovradimensionato per effetto di una serie di oneri che rivestono in realtà carattere assistenziale. Nondimeno, rileva il relatore, l'esigenza di un riequilibrio si presenterebbe, sia pure in termini meno stringenti, anche nel caso in cui il settore previdenziale non fosse gravato da oneri impropri.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le direttrici di intervento sono costituite dal riordino della cassa integrazione ordinaria e dall'unificazione della molteplicità degli istituti che attualmente sono applicabili a sostegno dei lavoratori coinvolti da ristrutturazioni aziendali, quali la cassa integrazione straordinaria, l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità ed i prepensionamenti.

Un incisivo riequilibrio del sistema previdenziale è imposto dalla concomitanza di fattori come il calo delle nascite, l'allungamento della vita media e l'aumento percentuale della quota di popolazione anziana. Al riguardo, il Documento ribadisce la valutazione positiva rispetto alla riforma pensionistica del 1995 quale strumento idoneo, una volta a regime, ad assicurare l'equilibrio del sistema previdenziale. Nel contempo, si ritiene però necessario apportare a tale riforma appropriati correttivi rispetto al regime transitorio attualmente previsto, particolarmente nel senso di un'applicazione più rapida ed estesa del meccanismo contributivo.

Il seguito dell'esame e quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 maggio 1997.

Il PRESIDENTE rileva che nel disegno di legge n. 1918-B, sul quale è stata testè svolta la relazione, sono contenute disposizioni rilevanti in materia di occupazione giovanile. Osserva altresì che l'eventuale abbinamento con il disegno di legge in titolo avrebbe comportato alcune difficoltà di ordine procedurale, e avrebbe comunque limitato la possibilità di presentare emendamenti al disegno di legge n. 663. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione di un ordine del giorno.

Il relatore BATTAFARANO illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione lavoro del Senato, preso in esame il disegno di legge n. 663 recante nuove norme per la disoccupazione giovanile;

ritenuto che il disegno di legge in questione rappresenta un tentativo serio di fornire risposta al diffuso problema della disoccupazione giovanile;

che tuttavia parte delle indicazioni dello stesso ha già trovato soluzione nell'ambito del disegno di legge n. 1918-B del Governo "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ora di nuovo all'esame del Senato, con particolare riferimento agli articoli sui lavori socialmente utili, sulle borse-lavoro, sul riordino della formazione professionale;

preso atto della relazione del senatore Battafarano, del dibattito svolto in Commissione e dell'intervento tenuto dal Sottosegretario al lavoro, senatore Pizzinato;

impegna il Governo:

– a tener conto dei contenuti normativi del suddetto disegno di legge in sede di predisposizione dei decreti che saranno emanati sulla base delle deleghe contenute nel disegno di legge n. 1918-B e per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

– a tenere presenti i rimanenti contenuti del disegno di legge n. 663, con particolare riferimento all'istituzione dell'indennità di disoccupazione per i giovani disoccupati, in sede di riforma dello Stato sociale e di riordino degli ammortizzatori sociali».

0/663/1/11

IL RELATORE

Dopo che il sottosegretario PIZZINATO ha dichiarato di non avere obiezioni sui contenuti dell'ordine del giorno e di rimettersi pertanto al-

la Commissione, il PRESIDENTE, stante l'assenza dei presentatori, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1698) BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro**

**(2017) MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»**

**(2088) MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312**

**(2121) VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312**

**(2291) SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il relatore RIPAMONTI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121, 2291,

considerato che:

– è pienamente fondato il disagio lamentato dagli ispettori del lavoro per le loro condizioni operative e retributive, di forte disparità rispetto ad analoghe figure professionali;

– tale disagio è causato dall'ingiustizia subita a seguito dell'erroneo inquadramento in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312;

– sono particolarmente delicate le funzioni che essi sono chiamati a svolgere in relazione anche alla necessità di una intensificazione della prevenzione dell'illegalità nel mondo del lavoro;

– sono evidenti i motivi a sostegno di funzioni ispettive e di controllo, decentrate a livello regionale, per fare fronte alla crescente flessibilità del rapporto di lavoro;

– è molto controversa l'opportunità di procedere per via legislativa a modifiche dell'inquadramento di singole categorie di pubblici dipendenti, soprattutto a seguito del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che va nella direzione dell'unificazione della disciplina tra pubblico e privato,

impegna il Governo a:

– risolvere l'errato inquadramento degli ispettori del lavoro entro il 1997, prevedendo un adeguato riconoscimento delle mansioni svolte

anche nel lasso di tempo tra l'errato inquadramento ed il nuovo tramite:

1. l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, che andando nella direzione dell'intera riorganizzazione del Ministero del lavoro su basi regionali, stabilisce la centralità della funzione ispettiva;

2. l'apertura di nuovi spazi di contrattazione grazie alla scadenza del primo contratto nazionale della categoria prevista per il 1 settembre 1997;

– potenziare l'organico del Ministero del lavoro relativo alle funzioni di Ispettori dalle attuali 3 mila alle 6 mila unità per sopperire alle carenze maggiori localizzate prevalentemente ai VII e VIII livelli, prevedendo anche la mobilità interna nelle singole regioni, per permettere agli Ispettori di far fronte ai compiti sempre più gravosi ai quali sono chiamati;

– riferire entro la fine di novembre alla Commissione lavoro circa l'esito di cui ai punti 1 e 2».

0/1698/1/11

IL RELATORE

Il PRESIDENTE osserva che il riferimento al potenziamento dell'organico degli ispettori del lavoro costituisce un problema assai rilevante, ma probabilmente è collocato impropriamente nell'ambito di un ordine del giorno avente ad oggetto i problemi relativi alla modifica dell'inquadramento di tale categoria di personale. A suo avviso, sarebbe preferibile una formula più ampia, riferita all'esigenza di porre l'ispettorato nelle condizioni di fare fronte ai compiti istituzionali.

Secondo il senatore PELELLA occorre sopprimere il riferimento alla riorganizzazione del Ministero del lavoro su basi regionali, considerato che la funzione ispettiva dovrebbe rimanere comunque nell'ambito dell'amministrazione centrale.

Il sottosegretario PIZZINATO concorda con l'obiezione del senatore Pelella e, con riferimento ai rilievi del Presidente, osserva che è comunque più corretto parlare di completamento dell'organico degli ispettori del lavoro.

Il PRESIDENTE, considerata l'assenza di gran parte dei presentatori dei disegni di legge in titolo, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

**(800) BATTAFARANO ed altri:** *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

**(1363) BONATESTA ed altri:** *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 maggio 1997.

Il relatore MANZI fa presente che, anche in seguito all'incontro avuto la scorsa settimana con alcuni dei medici interessati dai provvedimenti in titolo, risulta evidente che vi sono alcuni sanitari dipendenti dell'INPS che per anni hanno svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza e che, di fatto, hanno subito per tale motivo un danno professionale ed economico, considerato anche che l'Istituto si è avvantaggiato di tale situazione, sopperendo alle proprie carenze di organico ai livelli apicali. D'altra parte, sembrano fondate le obiezioni di quanti ritengono in linea generale inopportuno adottare con legge quello che, nella sostanza, verrebbe a essere un provvedimento amministrativo, rivolto a sanare la posizione di soggetti ben individuati. Sarebbe pertanto opportuno acquisire sui provvedimenti in titolo il parere del Governo, e, in particolare, sapere se sono allo studio provvedimenti più ampi volti a sanare situazioni analoghe a quelle alle quali fanno riferimento i disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE propone quindi di chiedere l'intervento del rappresentante del Governo, per acquisirne il parere sui provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**106<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Costa e dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il ministro COSTA risponde all'interrogazione 3-00901 descrivendo la situazione creatasi nel comune di San Mauro Torinese a seguito della costruzione, nel 1949, di uno sbarramento sul fiume Po: si tratta di una traversa a paratie mobili, al servizio di una derivazione nella cui concessione è da tempo subentrato l'Enel, che attualmente gestisce l'impianto. La traversa non ha subito sostanziali modifiche nel tempo, mentre risultano recentemente alterati i luoghi adiacenti con la realizzazione, da parte dell'Anas, di un ponte e di un sottopasso; a tali manufatti, nonché al ponte vecchio e ad un isolotto più a monte, si sono ascritte le cause degli ostacoli al regolare deflusso delle acque, soprattutto durante l'alluvione in Piemonte nel novembre 1994: in proposito l'Enel (in una riunione tenutasi il 2 giugno scorso presso il comune di San Mauro Torinese) ha escluso concorsi eziologici della traversa, le cui paratie erano completamente aperte con una luce sufficientemente libera da consentire il passaggio di un'ulteriore portata.

In ogni caso, l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe sin dal novembre 1996 aveva chiesto all'ente gestore dello sbarramento fluviale informazioni e documentazione circa l'esatta capacità di invaso, allo scopo di individuare il soggetto competente alla sorveglianza; l'Enel rispose nel marzo 1997 con una scheda tecnica che illustra le caratteri-

stiche geometriche della traversa, che dovrà ora essere integrata con le risultanze relative alle valutazioni idrauliche. Indipendentemente dall'esito dell'accertamento (circa la competenza del Servizio dighe ovvero del Provveditorato alle opere pubbliche), il Magistrato per il Po sin dall'aprile 1995 aveva disposto un'asportazione di materiale nella zona antistante lo sfioratore; con un'ulteriore rimozione, da svolgersi nel prossimo mese di agosto, l'Enel adempirà agli obblighi manutentori, così come è impegnata a garantire le altre condizioni di esercizio e pulizia dall'alveo stabilite nel disciplinare di concessione.

Circa i manufatti siti a monte della traversa, che determinano un ostacolo al deflusso delle acque, considerato che sono riconducibili alla competenza di diversi enti (Anas, Enel, comune e Magistrato per il Po), si è convenuto di interessare l'Autorità di bacino per effettuare uno studio che riguardi il tratto fluviale interessato.

Il senatore TAPPARO si dichiara soddisfatto della ricognizione dello stato di fatto operata dal Ministro, ma sottolinea la necessità di superare considerazioni aziendalistiche riconducibili all'Enel e di procedere al più presto alla messa in sicurezza della diga: essa incide su una zona fortemente antropizzata, il cui stato di pericolo è testimoniato dall'onda d'urto che nel novembre 1994 si abbattè sul ponte di Chivasso, inondando vari centri abitati con la piena fluviale accumulatasi a monte.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### *(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente GIOVANELLI dà conto della richiesta, avanzata dal senatore Lasagna, di costituzione di un Comitato ristretto per esaminare i 211 emendamenti presentati; in proposito, il Presidente non può esimersi dal notare che la volontà costruttiva che deve essere sottesa al lavoro in sede ristretta appare disattesa dalla presentazione di numerosi emendamenti di tipo ostruzionistico.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con il Presidente, giudicando non utile la proposta del senatore Lasagna.

Il senatore VELTRI paventa un rallentamento dell'*iter*, contraddittorio con l'intento conclamato anche dalle opposizioni – in occasione del trasferimento di sede – di procedere al più presto a licenziare il provvedimento in Assemblea: conseguentemente il Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo non concorda con la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il senatore CARCARINO paventa, negli emendamenti di tipo ostruzionistico presentati, una contrarietà politica difficilmente superabile senza un confronto pubblico nella sede plenaria: pertanto si oppone alla proposta del senatore Lasagna.

Il senatore SPECCHIA ravvisa, nel disegno di legge in titolo, un centralismo di intenti e una scarsa trasparenza di proposte, che giustifichino almeno una seduta di Comitato ristretto: gli emendamenti proposti allargano l'oggetto del provvedimento, per cui la sede politica ristretta potrebbe contribuire a delimitarne la portata mediante un'intesa tra tutti i Gruppi.

Il senatore RESCAGLIO giudica in linea di principio insoddisfacente la costituzione di un Comitato ristretto, laddove i Gruppi abbiano già assunto posizioni rispetto alle quali ogni rinuncia sarebbe vissuta come un indietreggiamento di linea politica: preferibile sarebbe allora affidare direttamente al voto di Commissione sulle singole proposte emendative la risoluzione della contesa politica.

Il senatore LASAGNA auspica che maggioranza ed opposizione concorrano consensualmente nella costituzione di una struttura ministeriale più elastica, priva degli elementi di appesantimento burocratico attualmente riscontrabili nel Ministero dell'ambiente. La proposta di costituire un Comitato ristretto risponde a questo intento dialogico, mentre i molteplici emendamenti presentati possono apparire eterogenei solo se non si considera l'estrema varietà delle previsioni del disegno di legge in titolo: è negli emendamenti della maggioranza, oltre che negli articoli del testo proposto dal Governo, la prova che il disegno di legge n. 2242 è visto come occasione per molteplici interventi settoriali, unificati solo dall'intento di salvaguardare posizioni amministrative assai radicate.

Il presidente GIOVANELLI riscontra nel dibattito la contrarietà della maggioranza dei Gruppi alla proposta del senatore Lasagna; non facendosi osservazioni, la Presidenza intende che quest'ultimo non insista per la votazione della sua proposta, la cui reiezione precluderebbe un successivo ricorso allo strumento del Comitato ristretto laddove se ne riscontrasse la necessità nel prosieguo dell'*iter*.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**107<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*indi del Vice Presidente*

CARCARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

(R125 b00, C05<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il relatore POLIDORO ravvisa nel documento in titolo la massima forma di impulso del Governo italiano alle ambizioni di sviluppo del nostro Paese e di accesso al processo di unificazione monetaria europea: la convinzione che ciò si ottenga con il rigore economico, che ha fatto conseguire all'Italia grandi risultati di risanamento della finanza pubblica, non ha fatto tralasciare gli interventi di accelerazione degli investimenti per l'attuazione dell'accordo per il lavoro, nonchè per la costruzione di importanti opere pubbliche. Il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, statali e locali, consentirà tra l'altro di triplicare la capacità di spesa del settore pubblico, così come la manovra correttiva annunciata per l'anno prossimo si arricchirà dell'abbassamento ulteriore dei tassi di interesse: ciò dovrebbe produrre un circuito virtuoso in cui il miglioramento dei già lusinghieri dati sull'inflazione si accompagnerà ad un rilancio dell'occupazione.

L'ambiente è trattato, nell'ambito del documento in titolo, come opportunità di crescita degli investimenti e delle nuove tecnologie, nonchè come fonte di nuovi moduli lavorativi incentrati sulla maggiore qualificazione e sulla stabilità: il mercato del lavoro non potrà che arricchirsi di tale indirizzo tematico, volto alla salvaguardia delle innumerevoli risorse ambientali presenti nel nostro Paese. Un cenno piuttosto significativo è fatto anche alla questione della fiscalità ecologica, anche se tale tematica è destinata ad emergere come scelta operativa nel prosieguo dell'attuazione programmatica del Governo: al momento è chiarito che tale forma di prelievo dovrà essere sostitutivo di quello ordinario, lasciando inalterati i vincoli complessivi di bilancio; ciò consentirebbe di

adoperare la leva fiscale come incentivo ad un corretto utilizzo di risorse per loro natura limitate.

Si apre il dibattito, in cui interviene per primo il senatore LASAGNA: egli, nell'annunciare voto contrario, lamenta che la questione ambientale sia totalmente marginalizzata nel documento del Governo, che prosegue una prassi già iniziata dal precedente Esecutivo facendo ricorso alla fiscalità ambientale solo come opportunità di proventi destinati al bilancio nel suo complesso. Come già dimostrò la vicenda della tassa sulle discariche, di cui ancora non si è in grado di precisare l'ammontare percepito, la salvaguardia dell'ecosistema è intesa come occasione giustificativa di ulteriori gravami economici sui cittadini; ciò che sarebbe invece necessario è la costituzione di un unico Ministero del territorio, che assorba le competenze delle numerose agenzie governative che trattano la materia senza una reale capacità di incidere sulla difesa dell'ambiente.

Il senatore VELTRI esprime sul documento in titolo un giudizio favorevole che va corredato con elementi di problematicità sui quali è opportuno che il relatore formuli apposite osservazioni, nel testo del suo parere: la fiscalità ambientale – foriera di una politica industriale di tipo diverso, in quanto ispirata alla concezione dello sviluppo sostenibile – merita un'attenzione maggiore da parte del Governo, il quale dovrebbe accentuare la connotazione ambientalistica dell'operato ordinario di ciascun dicastero. Oltre a valorizzare l'opportunità della cooperazione internazionale a tutela dell'ecosistema, occorre estendere all'intera gamma degli interventi ambientali il modulo operativo introdotto per il risanamento delle acque dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: la politica di protezione deve tramutarsi in politica di sviluppo compatibile, e ciò deve avvenire anche per le aree protette, per la gestione dei rifiuti, per il risanamento dei centri storici e per la prevenzione dei rischi industriali.

Il senatore BORTOLOTTO preannuncia voto favorevole, in quanto gli influssi di politica ambientale del documento in titolo appaiono costruttivamente indirizzati allo sviluppo di una forma di fiscalità alternativa, tesa a colpire le attività maggiormente inquinanti. La natura sostitutiva di tale prelievo offre un'ulteriore opportunità occupazionale, laddove in passato si provvedeva soltanto con i divieti: semmai, le osservazioni del relatore dovrebbero evidenziare la necessità di definire la quantità degli interventi di fiscalità ambientale, non limitandoli solo alle emissioni atmosferiche ma anzi estendendoli agli altri beni ad elevato impatto ambientale come l'acqua e l'energia elettrica.

Il senatore COLLA preannuncia voto contrario non ravvisando, negli interventi enunciati nel documento, serie modalità di tutela ambientale, bensì soltanto forme surrettizie di incremento del debito pubblico a favore di ben definite aree del Paese. Al contrario, la conclamata ripresa

del settore agricolo ancora tarda, come dimostra il grave stato di disagio in cui versano le campagne padane anche alla luce della vicenda delle quote latte.

Il senatore MAGGI giudica deprimente la scarsa attenzione alla salvaguardia delle aree del Mezzogiorno che necessitano di uscire dal degrado in cui versano; il grande intervento ambientale preannunciato in varie sedi da rappresentanti del Governo – anche riferito all’emanazione del documento in titolo – non solo manca del tutto, ma è sostituito dal ricorso alla leva impositiva senza garanzie di una sua finalizzazione di tipo ecologico. Il coordinamento tra i livelli istituzionali interessati dalla politica ambientale è ancora una petizione di principi, mentre l’operatività delle promesse più volte formulate dal Governo resta al livello di intenzioni: tutto ciò giustifica il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente GIOVANELLI, nell’annunciare voto favorevole, auspica che la tematica fiscale ecologica sia esplicitata non soltanto come impegno – la cui genericità ha suscitato lo scetticismo di alcuni Gruppi in Commissione – ma anche nei suoi possibili effetti di risparmio economico. Le osservazioni che il relatore dovrebbe formulare non possono non incentrarsi sull’utilizzo della leva impositiva come strumento propulsivo di comportamenti ecologicamente virtuosi, secondo il meccanismo degli incentivi-disincentivi; quanto finora è avvenuto per il risparmio energetico dovrà essere ripensato alla luce di una selezione delle fonti oggetto di tassazione, allo scopo di indirizzare l’utenza industriale e civile verso utilizzi di risorse meno inquinanti, ovvero verso utilizzi essi stessi più accurati. Dilapidare le risorse dell’ecosistema in cui viviamo rappresenta una scelta perdente anche sotto il profilo economico, come dimostrerebbe una qualsiasi contabilità pubblica di tipo ambientale che, anzi, con sempre maggior forza occorre richiedere che corredi la contabilità ordinaria di bilancio. Infine, il recupero del danno ambientale inferto da comportamenti inquinanti è tuttora inattuato, in ragione delle difficoltà applicative della legge n. 349 del 1986.

Dichiara quindi chiuso il dibattito.

Replica agli intervenuti il relatore POLIDORO, che nell’invarianza fiscale propugnata dal documento in materia ambientale vede importanti occasioni di valorizzazione delle politiche pubbliche ecologiche, soprattutto alla luce dell’impegno a ridurre il peso dei tributi nel 1998; alcune esperienze di crescita del settore occupazionale ambientale, in Puglia e negli Abruzzi, sono citate nel documento come modello da seguire, a riprova della fattibilità delle scelte di investimento nello sviluppo sostenibile propugnate dal Governo.

Propone pertanto che gli sia conferito mandato a redigere parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Conviene a maggioranza la Commissione.

## IN SEDE REFERENTE

**(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il senatore MAGGI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

considerato che ancora non risultano interamente erogate le indennità aggiuntive disposte a favore dei pescatori campani e pugliesi dal decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1994,

impegna il Governo

a dare piena attuazione al decreto-legge n. 561 del 1994 (noto come "decreto colera") e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1994 riguardante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", anche nella parte attinente alle indennità aggiuntive».

0/2449/3/13<sup>a</sup>

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

considerato che i contributi relativi al fermo biologico 1996 tardano ad essere erogati nei compartimenti marittimi di Napoli e Bari a cagione di disguidi burocratici,

impegna il Governo

ad erogare a tempi brevi i contributi relativi al fermo biologico 1996 nei compartimenti marittimi di Napoli e Bari».

0/2449/4/13

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Il presidente-relatore CARCARINO illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, che istituisce il fermo biologico della pesca per il 1997;

rilevato che l'attuazione del fermo biologico della pesca appare necessaria ed indispensabile anche per le unità abilitate con l'attrezzo draga idraulica, come emerge anche dalle risultanze del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

ritenuto che la formulazione del testo del provvedimento consente l'applicazione della misura anche alle unità abilitate alla draga idraulica in quanto soggette al fermo tecnico di cui è nozione al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge in questione;

considerato che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto emana le disposizioni attuative del fermo biologico della pesca per il 1997:

impegna il Governo

a confermare, conformemente alle previsioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, l'applicazione del fermo biologico della pesca per il 1997 anche alle unità abilitate alla pesca con draga idraulica».

0/2449/1/13

CARCARINO, BARRILE, PELELLA, CAZZARO, IULIANO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

premesso che:

gli incendi boschivi rappresentano un problema che periodicamente si ripresenta al quale non si può rispondere solo con provvedimenti parziali;

solo lo 0,7 per cento degli incendi è dovuta ad autocombustione e quindi è necessaria un'azione di prevenzione e di monitoraggio continuativa;

le competenze in materia permangono frammentate tra vari organismi con modalità di intervento spesso complesse;

il provvedimento in esame non affronta la complessa articolazione di procedure e di enti e pertanto non assicura l'efficacia dell'intervento di carattere sia preventivo che repressivo;

impegna il Governo

a predisporre, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, un testo unico di riordino della materia finalizzato a prevenire, fronteggiare e reprimere gli incendi».

0/2449/2/13

IL RELATORE

Il senatore MANFREDI, preannunciando voto favorevole sugli ordini del giorno n. 3 e n. 4, prospetta l'opportunità di estendere l'ordine

del giorno n. 1 alla previsione di un indennizzo per i pescatori del lago Maggiore i quali, a causa dell'inquinamento da DDT hanno sospeso da tempo l'attività di pesca e stanno subendo ingenti danni economici; per quanto riguarda poi l'ordine del giorno n. 2, suggerisce di citare fra le premesse i disegni di legge parlamentari già presentati in materia di incendi boschivi.

Il presidente-relatore CARCARINO, nel convenire sulle proposte del senatore Manfredi, lo invita a predisporre un apposito ordine del giorno per i pescatori del lago Maggiore, mentre modifica l'ordine del giorno n. 2 nel seguente nuovo testo, che tiene altresì conto di una proposta di modifica del dispositivo suggerita dal rappresentante del Governo:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

premessi che:

gli incendi boschivi rappresentano un problema che periodicamente si ripresenta al quale non si può rispondere solo con provvedimenti parziali;

solo lo 0,7 per cento degli incendi è dovuta ad autocombustione e quindi è necessaria un'azione di prevenzione e di monitoraggio continuativa;

le competenze in materia permangono frammentate tra vari organismi con modalità di intervento spesso complesse;

il provvedimento in esame non affronta la complessa articolazione di procedure e di enti e pertanto non assicura l'efficacia dell'intervento di carattere sia preventivo che repressivo;

sono stati presentati due disegni di legge (A.S. n. 580 e A.S. n. 1874) a firma rispettivamente dei senatori Lavagnini ed altri e Manfredi ed altri, sul problema in questione;

impegna il Governo

a predisporre, entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, un testo unico di riordino della materia finalizzato a prevenire, fronteggiare e reprimere gli incendi boschivi»

0/2449/2/13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il senatore MANFREDI, accettando l'invito del relatore, presenta un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

tenuto conto che nel 1996 è stato disposto sul lago Maggiore il fermo pesca per accertato grave inquinamento da DDT, che perdura tuttora e per il quale non sono ancora stati individuati idonei provvedimenti,

impegna il Governo

ad indennizzare i pescatori del lago Maggiore secondo i parametri già individuati dalla regione Piemonte per un importo annuale non superiore ai 400 milioni di lire».

0/2449/5/13

MANFREDI

A tale ordine del giorno dichiara di aggiungere la propria firma il senatore BRIGNONE.

Il senatore BORTOLOTTO interviene sull'ordine del giorno n. 1, esprimendo il timore che esso possa produrre conseguenze esattamente opposte a quelle di tutela ambientale, traducendosi in un incentivo a coloro che utilizzano strumenti devastanti per il fondo marino.

Il senatore CONTE preannuncia voto favorevole sugli ordini del giorno n. 3 e n. 4, nonché sugli ordini del giorno del relatore, che rispondono ad esigenze largamente condivise, già emerse nel dibattito.

Dopo che il presidente-relatore CARCARINO ha proposto di votare tali ordini del giorno nella prossima seduta, interviene il sottosegretario BARBERI il quale, condividendo tale proposta, afferma che sugli ordini del giorno nn. 1, 3, 4 e 5 occorrerà acquisire l'avviso del Ministero competente. Con riferimento poi all'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) ribadisce quanto già affermato in replica e preannuncia la disponibilità ad accoglierlo qualora ripresentato in Assemblea.

Non essendovi osservazioni, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

In sede di articolo 1, il presidente-relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.5.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.3, consequenziale al primo.

Il presidente-relatore CARCARINO propone di accantonare l'emendamento 1.6 in attesa di una sua riformulazione preannunciata dal presentatore e di accantonare altresì la discussione degli emendamenti all'articolo 1.

Conviene la Commissione.

In sede di articolo 2, disponendosi l'accantonamento degli emendamenti 2.1 e 2.3 in quanto connessi per materia a diversi emendamenti

aggiuntivi dopo l'articolo 4, il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.2 e 2.4 chiarendo, in risposta ad uno specifico quesito del senatore VELTRI sull'emendamento 2.3, che le modalità di liquidazione dell'indennità rispondono al fine di incentivare il locatore.

Non essendovi richieste di interventi su tali emendamenti, si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il presidente-relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.0.1, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10.

Il senatore VELTRI fa proprio ed illustra l'emendamento 2.0.2.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.5.

Il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 2.0.4.

Il senatore MANFREDI fa proprio ed illustra l'emendamento 2.0.11 al quale dichiara di aggiungere la propria firma il senatore BRIGNONE.

Non essendovi interventi sugli emendamenti aggiuntivi proposti e non risultando presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'articolo 4.

In sede di emendamenti riferiti all'articolo 4, il sottosegretario BARBERI illustra l'emendamento 4.1, così come il senatore MAGGI illustra l'emendamento 4.2.

Il presidente-relatore CARCARINO annuncia che l'emendamento 4.3 è stato ritirato dal proponente; fa poi proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.4.

Non essendovi interventi sugli emendamenti proposti all'articolo 4, si procede al loro accantonamento in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente; si passa perciò agli emendamenti volti ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo di esso.

Il presidente-relatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore MANFREDI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.0.3, 4.0.6 e 4.0.7; illustra poi l'emendamento 4.0.4.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 4.0.5.

Il senatore CONTE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.9.

Il presidente relatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 4.0.31.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.0.10, che riformula poi in un nuovo testo volto a comprendere nelle previsioni della norma le abitazioni funzionali all'impresa: tale estensione non si assoggetterebbe all'obiezione della disparità di trattamento con gli altri abitanti delle adiacenze dell'azienda, in quanto limiterebbe le relative provvidenze solo a coloro che abitano in luogo incluso nel perimetro aziendale (ad esempio portieri e assimilati).

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti 4.0.11 (sulla rilocalizzazione delle attività produttive collocate in aree a rischio di esonazione) e 4.0.12 (sulla rilocalizzazione di abitazioni private ed attività produttive).

Il senatore CONTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.0.13.

Il senatore CENTARO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.0.30.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 4.0.14, volto a prorogare al 1998 la possibilità, per i comuni alluvionati del Piemonte, di utilizzare giovani militari di leva residenti per le attività funzionali alla ricostruzione ed alla protezione civile; illustra altresì gli emendamenti 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.18.

Il senatore CONTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.0.19.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26 e 4.0.27: sono tutti testi funzionali alla semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le organizzazioni di protezione civile, la cui possibilità di accedere a contributi pubblici è di fatto frustrata da incombenze burocratiche assai gravose; le proposte tendono a rendere più agile l'attuazione del diritto loro riconosciuto dalla legge, contemplando metodi autocertificatori e conferendo alla pubblica amministrazione il compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Illustra altresì gli emendamenti 4.0.28 e 4.0.29, nonché i subemendamenti 4.0.28/1 e 4.0.29/1 volti ad apprestare le relative coperture finanziarie: si tratta di agevolazioni dovute alle medesime organizzazioni di volontariato, per alleviarle delle tasse di circolazione e delle imposte sui trasferimenti di beni.

Sugli emendamenti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 4 si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE aggiunge firma agli emendamenti 4.0.28 e 4.0.29.

Il presidente-relatore CARCARINO, il senatore MAGGI, il senatore CONTE ed il senatore BORTOLOTTI dichiarano di aggiungere firma agli emendamenti 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.28 e 4.0.29.

Il senatore MANFREDI, dopo aver ringraziato i cofirmatari dei suoi emendamenti, dichiara la sua ostilità all'emendamento 4.0.14, che consente a giovani di leva di risiedere nel comune di origine e di essere adibiti ad attività che più utilmente potrebbero essere compiute nell'ambito del servizio civile da parte di obiettori di coscienza.

Il senatore BRIGNONE, fatto presente che il termine di proroga dell'emendamento 4.0.14 non si estende oltre il 1998, ammette la possibilità di intenti elusivi della legge sull'obiezione di coscienza, ma sottolinea l'estrema utilità per i comuni alluvionati del lavoro svolto per fini di risanamento ambientale e protezione civile dai giovani di leva.

Il senatore BORTOLOTTI - nel dichiarare consenso all'emendamento 4.0.14 - respinge l'equiparazione, che traspare dalle parole del senatore Manfredi, tra obiezione di coscienza e servizio civile operato dai militari di leva nei comuni alluvionati, in quanto la prima è originata da scelte morali ed il secondo da considerazioni di utilità sociale: solo quando sarà approvata una legge organica sul servizio civile, le due finalità potranno essere conseguite con un medesimo tipo di servizio reso dai giovani alla collettività.

Non essendovi altri interventi sugli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 4, questi ultimi sono accantonati in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

In sede di articolo 5, il senatore MAGGI aggiunge firma all'emendamento 5.1 e lo illustra: esso tende garantire la corresponsione delle indennità anche ai marittimi imbarcati sulle navi.

Il presidente-relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3, volti a precisare la natura obbligatoria del fermo della pesca e ad enunciarne le finalità (ossia il regime ottimale di conservazione delle risorse ittiche).

Il senatore BORTOLOTTI paventa il rischio che l'emendamento 5.2 escluda i sistemi di turbosoffianti dagli esercizi vietati di pesca, ma il presidente-relatore CARCARINO gli replica ricordando che la nozione da lui recepita nell'emendamento - concernente i sistemi a strascico e traino pelagico - deriva da una legislazione ormai consolidata; utilizzare terminologie diverse potrebbe anzi apparire intrusivo nell'ambito della normazione secondaria individuata dal decreto ed affidata alla previa consultazione delle parti interessate.

Non essendo pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, gli emendamenti all'articolo 5 sono accantonati, così come lo è l'emendamento 6.1, subito dopo essere stato illustrato dal senatore BRIGNONE che lo ha fatto proprio.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore MANFREDI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.0.1, volto ad accelerare le procedure di rimborso dei sovracanonici che l'Enel deve ai comuni (non riuniti in consorzio) sul cui suolo insistono le proprie dighe.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.0.2, tendente ad introdurre un limitato condono fiscale nelle aree colpite da terremoto.

Il senatore BRIGNONE, in sede di discussione sugli emendamenti aggiuntivi, dichiara di aggiungere firma all'emendamento 6.0.1, lamentando l'intento punitivo dei comuni non consorziati esistente nella vigente disciplina dei recuperi di sovracanonici per bacini imbriferi montani.

Anche il senatore BORTOLOTTO dichiara di aggiungere firma all'emendamento 6.0.1.

Non essendo pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, anche gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 sono accantonati.

Non essendovi altri emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2449**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ed in particolare nelle aree protette».*

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «Canadair CL 215» inserire le seguenti: «alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamento e mezzi terrestri».*

**1.2**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato».*

**1.3**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ

*Al comma 2, dopo la parola: «comunque» inserire la parola: «indifferibilmente».*

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «all'approvvigionamento» inserire le seguenti: «, nonchè al potenziamento».*

**1.5**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: «e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

**1.6**

CAPALDI

## **Art. 2.**

*Alla rubrica dell'articolo 2, dopo le parole: «Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433» sono aggiunte le seguenti: «e la legge 4 dicembre 1993, n. 493».*

**2.1**

BORTOLOTTO

*Al comma 1, lettera b) dopo il n. 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis). Dopo la lettera «i-bis» è aggiunta la seguente:

i-ter) corresponsione di una indennità di locazione di unità immobiliare destinata all'abitazione del nucleo familiare di soggetti già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli enti sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire cinquecentomila mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo. L'erogazione dell'indennità comporta per il locatore lo sgravio fiscale della somma corrispondente».

**2.2**

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di riassegnare a favore anche dei consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico delle risorse rese disponibili a seguito di revoca dei mutui concessi alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale

carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere»;

b) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

### 2.3

BORTOLOTTO, VEDOVATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile dell'anno 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio dell'anno 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio dell'anno 2000 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 2000 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre dell'anno 2000, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso senza corresponsione di interessi. Fino alla scadenza dei suddetti termini sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo».

### 2.4

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO, MINARDO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni per il personale di protezione civile)*

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986,

n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609, transita, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e ove occorra in soprannumero, per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**2.0.1**

CARCARINO, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per il personale di protezione civile)*

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609, transita, nel limite di numero diciotto unità, nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, e ove occorra in soprannumero, per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale presta servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

**2.0.2**

MINARDO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 ottobre 1986, n. 730)*

1. All'articolo 1, lettera g) della legge 28 ottobre 1986, n. 730, modificato ed integrato dall'articolo 15-ter del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 20 dopo le parole: «da realizzare nel centro storico della città» è aggiunto il seguente periodo: «e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della protezione civile del 17 febbraio 1987, n. 905».

**2.0.3**

MAGGI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria)*

1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997 possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza».

**2.0.8**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Provvidenze a favore della regione Umbria)*

1. Ai fini della riattazione e la ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato».

**2.0.4**

CARPINELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 luglio 1984, n. 363)*

1. Il comune di Venafro (Isernia) è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1994 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento».

**2.0.5**

MAGGI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esperti tecnico-amministrativi)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato biennale non rinnovabile. Al relativo onere stimato in lire 800 milioni annui si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 2050, rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**2.0.6**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni contabili)*

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno ed enti o privati per servizi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi delle convenzioni di cui al comma precedente e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

3. l'importo di lire 517.536.000 stanziato sul capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno viene assegnato al capitolo 3145 dello stesso stato di previsione per l'anno 1997».

**2.0.7**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni concernenti i beni culturali)*

1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato. Per l'anno 1997, limitatamente agli interventi sui beni culturali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

**2.0.9**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «eventi alluvionali» sono sostituite con le seguenti: «eventi calamitosi».

**2.0.10**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure per la prevenzione incendi nelle frazioni di comuni montani)*

1. È fatto obbligo ai comuni montani definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, di dotare le frazioni con più di cinquanta residenti e servite da acquedotto comunale di colonnine antincendio o captazioni d'acqua antincendio a norma utilizzabili dal Corpo dei Vigili del fuoco. Tali opere dovranno essere completate dai comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine è fatto carico a detti comuni di segnalare l'ubicazione dei punti di presa di acqua di cui in precedenza ai comandi dei Vigili del fuoco e della protezione civile competenti per territorio».

**2.0.11**

SELLA di Monteluce

**Art. 4.**

*Al comma 1, dopo le parole: «protezione civile,» inserire le parole: «sentito il Ministero dei lavori pubblici,».*

**4.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, lettera g), della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 come modificato ed integrato dall'articolo 15-ter del decreto-legge

n. 8 del 26 gennaio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 27 marzo 1987 dopo le parole “da realizzare nel centro storico della città” è aggiunto il seguente periodo: “e interventi di riparazione e/o costruzione di progetti edilizi unitari e singoli di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987”.

*1-ter.* Per gli interventi di riparazione e/o costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 nel Comune di Venafro è autorizzata l’utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni già accreditati al Comune anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

*1-quater.* Per gli interventi di riparazione e/o costruzione di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 finanziati con i fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto di ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905/FPC del 17 febbraio 1987 è autorizzato, a valere sulle disponibilità residue e sull’assegnazione di cui alla predetta legge, il finanziamento dell’adeguamento dell’aliquota I.V.A. alle disposizioni di cui alle legge n. 427 del 29 ottobre 1993 e n. 133 del 26 febbraio 1994».

#### 4.2

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«**3-bis.** Nell’assegnazione delle risorse stanziare, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, *1-bis* e *1-ter* del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate».

#### 4.3

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«**3-bis.** All’articolo 1, lettera *g*), della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 come modificato ed integrato dall’articolo *15-ter* del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987 convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 27 marzo 1987 dopo le parole: “da realizzare nel centro storico della città” è aggiunto il seguente periodo: “e interventi di riparazione e/o di ricostruzione di progetti edilizi unitari e singoli di edifici danneggiati

dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905 del 17 febbraio 1987".

3-ter. Per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 nel comune di Venafro è autorizzata l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni già accreditati al comune anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorchè relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

3-quater. Per gli interventi di riparazione e /o ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 finanziati con i fondi di cui alla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto di ordinanza del Ministro della protezione civile n. 905/FPC del 17 febbraio 1987 è autorizzato, a valere sulle disponibilità residue e sulla assegnazione di cui alla predetta legge, il finanziamento dell'adeguamento della aliquota IVA alle disposizioni di cui alle legge nn. 427 del 29 ottobre 1993 e 133 del 26 febbraio 1994».

#### 4.4

BISCARDI, VALLETTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza)*

1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonchè di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamenti dei nuclei familiari e/o degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 1996, n. 401 e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deleghe ove necessarie».

**4.0.1**

CARCARINO, MARINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono revocati, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".

3. All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

**4.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che

prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere"».

**4.0.3**

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è apportata la seguente modifica:

a) all'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

**4.0.4**

FUMAGALLI CARULLI, MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere".

3. All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

**4.0.5**

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere"».

**4.0.6**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: «comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali, società a prevalente capitale pubblico locale,"».

**4.0.7**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Provvidenze per la provincia di Latina)*

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o di-

strutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496».

#### 4.0.8

CAPALDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 – serie generale – del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a – Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

**4.0.31**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,

n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. – Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. – Istituto centrale per il credito a medio termine.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 – serie generale – del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. – Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigian-

nato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

#### 4.0.10

MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. Il limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

**4.0.10** (Nuovo testo)

MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,

n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. Il limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Rilocazione di abitazioni private e attività produttive)*

1. Al comma 5-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "dall'Autorità di bacino del Po" sono aggiunte le seguenti: "o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno 19 novembre 1996 n. 2477, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 281, del 30 novembre 1996";

b) le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005";

c) al secondo periodo le parole da: "e delle disponibilità" fino alla fine del periodo sono soppresse;

d) è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, e mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, dello stesso decreto".

2. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno 19 novembre 1996, n. 2477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e al fine di favorire la ricostruzione di immobili, qualsiasi uso adibiti, da demolire e i trasferimenti di insediamenti di attività produttive siti nei territori della fascia A e B per effetto delle disposizioni contenute nel piano stralcio delle fasce fluviali di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, spettano ai soggetti interessati i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza è corrisposto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, secondo le modalità e le condizioni ivi previste e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinate dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari alla spesa necessaria per la ricostruzione dell'immobile da demolire.

3. Gli immobili per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del presente articolo sono demoliti e l'area di risulta è acquisita a patrimonio dei comuni. Alla concessione dei contributi provvedono i sindaci con propri atti nei limiti delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno. Il contributo è concesso al netto degli importi o delle indennità liquidate a titolo di incentivi alla ricostruzione di immobili al trasferimento di insediamenti e attività produttive siti nei territori della fascia A e B. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

4. Le domande rivolte ad ottenere benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, devono essere presentate ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

#### 4.0.12

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate  
in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità pro-

duttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limite e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

#### **4.0.13**

ZANOLETTI, SARACCO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)*

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nella fasce fluviali soggette a vincolo di cui alle delibere del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nn. 1/1996 e 2/1996, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 - serie generale - del 15 marzo 1996 e successive

possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli enti alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori della citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva nonchè di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermo restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1 che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale s.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa s.p.a. ed al Mediocredito centrale s.p.a. - Istituto centrale per il credito a medio termine.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Utilizzo dei militari nelle zone alluvionate)*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1994, 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1994, 1995, 1996, 1997 e 1998" e le parole: "degli uffici tecnici" sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'ente utilizzatore».

**4.0.14**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme per l'attestazione del direttore dei lavori per le zone alluvionate)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Nel caso di riparazione di danni a beni immobili, anche ad uso non abitativo, ai fini dell'erogazione della somma residua, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, l'attestazione del direttore dei lavori può essere sostituita da una relazione giurata di ultimazione delle opere redatta da un professionista abilitato; nel caso di riparazione dei danni a beni immobili d'importo inferiore a lire venti milioni l'attestazione del direttore dei lavori non è richiesta”».

**4.0.15**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme per i finanziamenti agevolati previsti al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 35 del 1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La durata di detti finanziamenti non può superare quindici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare gli undici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di nove anni"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento della spesa".

2. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: "tre per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un per cento".

3. Al comma 9 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole "e dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "e degli articoli 3, 3-bis e 3-ter".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata di detti finanziamenti non può superare quindici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento della spesa".

5. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: "tre per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un per cento".

6. Al comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, le parole: "tre per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un per cento".

**4.0.16**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme alla legge n. 35 del 1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e

successive modificazioni, le parole da: “, nel limite massimo” fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“1-*ter*. Il Mediocredito centrale s.p.a e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa-Artigiancassa a valere rispettivamente sui fondi di cui ai commi 1 e 6 degli articoli 2 e 3 provvedono a deliberare e corrispondere per il tramite della banca finanziatrice un contributo pari all'importo di quattro rate del piano di ammortamento di rimborso del finanziamento richiesto ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3.

3. Alle imprese di cui al comma 1 che non hanno cessato l'attività, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 20 per cento del valore dei danni subiti dei beni immobili e mobili individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito di imposta. Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni”.

4. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-*bis*. Entro il termine di durata del finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa - Antigiancassa. L'utilizzo del finanziamento è consentito entro l'intero periodo di durata del finanziamento stesso”.

“2-*ter*. Entro il termine di quattro anni dalla data di erogazione dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice una relazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto”.

“2-*quater*. Per le imprese che hanno chiesto anche il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3, per l'importo del contributo erogato ai sensi dell'articolo 3-*bis* è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di utilizzo del contributo ottenuto”.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme alla legge n. 35 del 1995 relativamente all'ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate)*

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, nonchè le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno del 1996 o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione sopra citata».

**4.0.18**

BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Procedure per le domande di accesso ai contributi previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)*

1. Le domande di contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, presentato dalle imprese del Piemonte danneggiate dagli eventi alluvionali del periodo maggio-luglio 1994 entro i termini previsti alle Camere di commercio, industria e artigianato, sono trasmesse da queste ultime alle prefetture territorialmente competenti entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prefetture accettano le domande presentate ai sensi del comma 1 e i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge

29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

3. Le disponibilità, attribuite alle imprese della regione Piemonte danneggiate dalle alluvioni del maggio 1994, vanno ad incrementare gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.0.19**

TAPPARO, ZANOLETTI, SARACCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con il termine associazione di volontariato di protezione civile è intesa qualsiasi organizzazione di protezione civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale avente i requisiti e le finalità di cui al presente decreto"».

**4.0.20**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 8, lettera a), della legge 24 febbraio 1992 n. 225, contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento di attrezzature e mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica”».

**4.0.21**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“2. Per potenziamento di attrezzature e mezzi si intende sia il miglioramento qualitativo di quelli già in dotazione all'associazione, sia l'acquisizione di altri”».

**4.0.22** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“4. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere. Le limitazioni, di cui al presente comma, si riferiscono al solo progetto per il quale è stato richiesto il contributo”».

**4.0.23** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 sono soppressi».

**4.0.24** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Modalità di richiesta di concessione di un contributo preventivo per l'acquisizione o il potenziamento di attrezzature e mezzi).* – 1. Per la concessione di un contributo per l'acquisizione o il potenziamento di attrezzature e mezzi, le associazioni, di cui al comma 1 dell'art. 1, devono presentare, direttamente al Dipartimento della protezione civile, domanda conforme al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1 comma 5 del presente regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo, corredandola con la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- b) organico dell'associazione distinta per professionalità dei componenti;
- c) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e modalità d'impiego;
- d) preventivi di spesa come da norme vigenti;
- e) contributi o agevolazioni finanziarie richiesti o ottenuti per il progetto in questione;

2. Il Dipartimento della protezione civile può sottoporre i preventivi di spesa, di cui al comma 1, al parere di Autorità competente (UTE, ASL, Università, Istituti di ricerca, Ordini professionali, Uffici tecnici regionali o delle province autonome, ecc.)».

**4.0.25**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.- *(Modalità per la richiesta di concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica).* – 1. Per la concessione di

un contributo per il miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni, di cui al comma 1 dell'art. 1, devono presentare, direttamente al Dipartimento della protezione civile, domanda conforme al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1 comma 5 del presente regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo, correlandola con la seguente documentazione:

- a) dichiarazione autocertificativa ai sensi della legge 15/68 attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- b) organico dell'associazione distinto per professionalità dei componenti;
- c) relazione esplicativa della tipologia e della natura delle attività di formazione o di addestramento;
- d) contributi e agevolazioni finanziarie richiesti o ottenuti per il medesimo progetto;
- e) preventivo di spesa come da norme vigenti.

2. Il Dipartimento della protezione civile può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti, di cui al comma 1, al parere di Autorità competente (SSPA, Università, Istituti di ricerca, ecc.)”».

**4.0.26**

MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Snellimento delle procedure per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile)*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. – 1. Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1 presentano istanza, corredata dalla relativa documentazione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

2. Entro i sei mesi successivi il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato da approvarsi con apposito decreto;

3. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

- a) dei rischi del territorio;
- b) dei benefici ottenibili, attraverso l'erogazione del contributo, per le attività di protezione civile;

c) della consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni;

4. Nel termine di quindici giorni dalla registrazione da parte di competenti organi di controllo del decreto di approvazione del piano di erogazione dei contributi, viene data comunicazione, a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente, del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso».

**4.0.27** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

*All'emendamento 4.0.28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dal comma precedente pari a tre miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando le proiezioni a partire dall'anno 1998 della quota parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**4.0.28/1** MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Esonero del versamento della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al Servizio nazionale di protezione civile)*

1. Alla lettera d) dell'articolo 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 38, che approva il testo unico sulle tasse automobilistiche, dopo le parole «gli incendi» sono aggiunte le seguenti: «e gli autoveicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, condotti da personale volontario munito della prevista patente e destinati ad usi esclusivi di protezione civile».

2. Il presente articolo entra in vigore dal 1 gennaio 1998 e comunque alla successiva scadenza naturale delle tasse già versate».

**4.0.28** MANFREDI, FUMAGALLI CARULLI, D'ALÌ, SARACCO

*All'emendamento 4.0.29, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'onere derivante dal comma precedente pari a due miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando le proiezioni a partire dall'anno 1998 della quota parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**4.0.29/1**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Trasferimenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, Titolo I (Disposizioni generali), recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Non sono inoltre soggetti all'imposta i trasferimenti a favore delle organizzazioni iscritte negli elenchi previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613, che hanno come scopo esclusivo l'attività di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco del Dipartimento della protezione civile».

**4.0.29**

MANFREDI

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «traino pelagico» aggiungere le seguenti: «e una indennità ai marittimi imbarcati sulle stesse».*

**5.1**

SPECCHIA, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in

via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni».

**5.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo pesca di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699/93 e n. 1624/95 del Consiglio».

**5.3**

IL RELATORE

## **Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «anche per motivazioni di ordine pubblico».*

**6.1**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Bacini imbriferi montani)*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1956, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni».

**6.0.1**

VEDOVATO, GAMBINI, VELTRI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni previdenziali)*

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10, comma 13 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1988 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi, o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1996 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

**6.0.2**

CENTARO, OCCHIPINTI, LO CURZIO, CUSIMANO

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, avv. Vito D'Ambrosio*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome**

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 4 giugno.

Il presidente BEDIN saluta l'avvocato Vito D'Ambrosio, Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che interviene in sostituzione del presidente Formigoni impossibilitato a partecipare per sopravvenuti impegni legati alla sua carica istituzionale.

L'avvocato D'AMBROSIO ringraziati, anche a nome del presidente Formigoni i componenti la Giunta, per la loro sensibilità verso le problematiche regionali, mette in evidenza come, al riguardo, nei tempi più recenti, si siano verificati cambiamenti di ampia portata quanto al rapporto tra lo Stato centrale e le sue articolazioni locali.

Innanzitutto, a livello più propriamente comunitario, è divenuto operativo, a partire dal 1994, il Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali istituito con il Trattato di Maastricht; si tratta di un organismo che, pur avendo funzione eminentemente consultiva, ha svolto e sta

svolgendo un importante lavoro, inserendosi in modo appropriato nei meccanismi legislativi comunitari.

In secondo luogo, a livello nazionale, vi è da registrare il superamento della concezione secondo la quale le Regioni dovrebbero essere mere destinazioni terminali di *inputs* provenienti dallo Stato centrale o, comunque, dalle istanze comunitarie, nonchè dell'approccio, proprio tradizionalmente del Ministero degli affari esteri, per il quale in materia di politica estera esisterebbe una sorta di «riserva nazionale».

Ciò ha condotto, in termini concreti, alla realizzazione di tutta una serie di importanti risultati, quali: l'accoglimento, nella legge comunitaria 1995-1996, di emendamenti presentati ed elaborati dalle Regioni; l'accordo, siglato dal sottosegretario Fassino in occasione di una riunione del gennaio scorso della Conferenza Stato-Regioni, che prevede la creazione di quattro rappresentanti di tutte le Regioni italiane presso la nostra Rappresentanza permanente all'Unione europea; la possibilità, prevista dalla legge finanziaria 1996, di creare, a Bruxelles, uffici di rappresentanza di tutte le Regioni italiane, tendenzialmente sul modello dei Länder tedeschi.

Relativamente, poi, alla politica europea messa in cantiere dal nostro Governo, l'oratore mette in rilievo una serie di punti critici e anche qualche dato positivo.

Uno degli aspetti che più negativamente condiziona la partecipazione del nostro Paese alle politiche comunitarie è rappresentato dalla carenza di un unico punto di riferimento nella negoziazione, presso le sedi comunitarie, delle politiche in questione.

In effetti, occorre prendere atto dell'inesistenza, prevalentemente nella fase ascendente di formazione degli atti comunitari, di un unico interlocutore del sistema-Paese, essendo le varie materie divise tra più esponenti della complessiva macchina amministrativa: inutile dire come tale situazione penalizzi l'Italia rispetto ad altri Paesi, quali la Francia e la Spagna ad esempio, che hanno dimostrato una maggiore capacità di influire nelle varie fasi della contrattazione comunitaria, proprio perchè capaci di agire con maggior compattezza nei vari tavoli del negoziato.

A parere dell'avvocato D'Ambrosio, inoltre, questa mancanza di interfaccia governativo rappresenta una delle cause per le quali le Regioni italiane non riescono ad utilizzare al meglio i finanziamenti dei vari Fondi strutturali.

In positivo, è d'uopo prendere atto, però, del mutamento di prospettiva operato recentemente dal Ministero degli affari esteri, il quale, rispetto al passato, ha inteso che un dialogo proficuo con le Regioni costituisce una condizione indispensabile per una maggiore rappresentatività degli interessi nazionali nelle sedi dell'Unione europea; in tale direzione, ad esempio, va interpretato l'incontro che i rappresentanti regionali hanno avuto recentemente con il sottosegretario Fassino mirante a concordare la futura negoziazione di alcuni Fondi strutturali di carattere strategico.

Seguono gli interventi del presidente BEDIN, che chiede quale sia il giudizio delle Regioni in merito ai lavori della Conferenza intergover-

nativa per la revisione del Trattato di Maastricht e del senatore VERTONE GRIMALDI il quale pone alcuni quesiti per quanto concerne la competenza delle Regioni in materia di politica estera e sui criteri utilizzati nella scelta dei quattro rappresentanti regionali presso la Rappresentanza italiana a Bruxelles.

In risposta alla domanda del presidente Bedin, l'avvocato D'AMBROSIO comunica che, in occasione dell'apposito Vertice dei Poteri locali europei tenutosi ad Amsterdam a metà maggio, è stato approvato un documento finale, quale contributo delle Regioni europee per la citata Conferenza intergovernativa, nel quale sono affermate, in estrema sintesi, le due fondamentali *guidelines* che, secondo i rappresentanti locali, dovrebbero informare la complessiva revisione del Trattato di Maastricht: il principio di sussidiarietà deve essere applicato non solo nelle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati nazionali, bensì anche all'interno dei singoli Stati, diventando così un principio generale; nella predisposizione delle misure di politica economica la dimensione subnazionale deve essere considerata come dimensione ottimale.

Rispondendo, quindi, alla domanda del senatore Vertone Grimaldi, l'oratore precisa che i quattro rappresentanti regionali, pur provenendo, rispettivamente, dalle Regioni Sardegna, Marche, Lombardia e Campania, svolgono la loro attività presso la nostra Rappresentanza permanente non in quanto rappresentanti di queste quattro Regioni, ma in quanto rappresentanti di tutte le Regioni italiane, attraverso un meccanismo interno di turnazione che prevede un loro ricambio biennale.

Segue un intervento del senatore VERTONE GRIMALDI il quale ritiene poco funzionale o quantomeno inopportuno tale sistema di rappresentanza, poichè risulta evidente come il rappresentante delle Regioni nel loro complesso, a livello internazionale, possa essere solo lo Stato.

A parere dell'avvocato D'AMBROSIO, il criterio in parola è stato escogitato anche alla luce della prospettiva di riforma del sistema costituzionale italiano, che sembra preludere ad assetti tendenti, in ogni caso, a valorizzare maggiormente il ruolo delle Regioni.

Il senatore BETTAMIO, dopo aver premesso, che, a suo modo di vedere, in Italia si sta attuando una sorta di federalismo di fatto senza prevedere, però, una struttura formalmente federalistica e pur mostrandosi d'accordo sulle osservazioni afferenti alla carenza di un interlocutore unico nel negoziato comunitario, esprime perplessità relativamente a due punti del problema.

In primo luogo, i costituendi uffici di rappresentanza delle Regioni presso l'Unione europea debbono fungere da effettivo canale di comunicazione delle istanze regionali presso gli organi comunitari e non ridursi al ruolo di collocamento delle pratiche particolaristiche dei vari Enti locali.

Secondariamente, per quanto attiene alla capacità di utilizzo da parte delle Regioni dei fondi strutturali comunitari, egli rileva che, ormai,

la gestione di questi ultimi risulta essere, in media, per il 70 per cento nelle mani delle Regioni e per il restante 30 per cento di competenza della Commissione europea e dei Governi nazionali. Ciò dovrebbe rappresentare una indubbia facilitazione, per le Regioni italiane, nell'aprontamento di idonei meccanismi che consentano un rapido impiego di tali ingenti somme messe a disposizione dalla Comunità; in ogni caso, sarebbe opportuno organizzare appositi corsi di aggiornamento per i funzionari regionali, tali da incrementare la loro conoscenza nel campo.

Il VICE PRESIDENTE della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dopo aver ricordato come il ministro Ciampi, in particolare nella sua veste di Ministro del bilancio, si sia ultimamente impegnato con la commissaria Wulf-Mathies, responsabile delle politiche regionali della Comunità, per modificare le modalità di impiego dei Fondi, ottenendo altresì una proroga per l'Italia del loro utilizzo, dichiara di concordare con l'osservazione del senatore Bettamio sull'esigenza che gli uffici di rappresentanza delle Regioni addestrino in modo adeguato il loro personale e svolgano, a Bruxelles, un'opera di *lobbying* non in senso riduttivo e particolaristico, ma attraverso una intelligente sensibilizzazione dei bisogni regionali.

Il senatore MAGNALBÒ chiede ulteriori delucidazioni circa le modalità di raccordo degli interessi nazionali e regionali con lo snodo decisionale comunitario, esprimendo, al contempo, il suo consenso sulla necessità di interpretare il *lobbying* regionale presso gli organismi comunitari come serio lavoro di divulgazione delle varie realtà regionali.

L'avvocato D'AMBROSIO precisa che la sua personale opinione, avuto riguardo al problema del raccordo, è che le Regioni e lo Stato debbano cooperare insieme all'interno del sistema-Paese in una prospettiva di federalismo solidale e cooperativo.

Secondo la sua personale esperienza, inoltre, l'interfaccia ottimale tra, da un lato, lo Stato nazionale e le Regioni e, dall'altro, la Comunità, dovrebbe essere individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, per svolgere al meglio questo compito di coordinamento, potrebbe dotarsi di un'apposita struttura guidata da una decina di dirigenti aventi una competenza specifica.

Le Regioni italiane, da parte loro, stanno cercando di attrezzarsi organizzando dei corsi di aggiornamento per i propri funzionari, nonché allestendo delle reti informatiche che contengano praticamente tutto il bagaglio di cognizioni e dati accumulati negli ultimi anni.

Il senatore MANZI si domanda, dal momento che l'utilizzo dei Fondi strutturali avviene con diversi gradi di efficienza da parte delle Regioni, a seconda che esse siano a Nord o a Sud del Paese, se nella scelta dei rappresentanti regionali presso la Rappresentanza permanente a Bruxelles non fosse stato opportuno prediligere prevalentemente le Regioni meridionali, che, appunto, mostrano maggiori difficoltà

nell'espletamento delle procedure amministrative di impiego delle risorse.

Replicando a tale intervento, l'avvocato D'AMBROSIO fa notare come, in realtà, il sistema di rotazione biennale dei quattro dirigenti regionali consenta una congrua rappresentanza di tutte le entità locali italiane: in ogni caso, l'attuale assegnazione risulta essere del tutto appropriata se si considera il fatto che, ad esempio, sia la Campania che la Sardegna sono aree comprese nell'obiettivo 1 dei Fondi comunitari e che tale linea di finanziamento costituisce una fonte di risorse esclusiva per tali aree.

Per ultimo, il presidente BEDIN pone un quesito relativo all'eventuale strutturazione degli assessorati regionali che tenga conto anche della trattazione degli affari europei.

Il Rappresentante delle Regioni risponde a tale domanda facendo presente, in generale, come l'interesse delle Regioni al riguardo, concretandosi nella possibilità di meglio utilizzare queste notevoli risorse a disposizione, coincida del tutto con quello nazionale e informando, in particolare, i Commissari che tra i piani delle Regioni rientra anche quello di inviare propri funzionari presso le varie Direzioni generali della Commissione europea, al fine di seguire degli *stages* formativi sul campo.

Il presidente BEDIN ringrazia l'oratore per la sua disponibilità e per la precisione delle risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione, Giuseppe Albertini ed il ministro dell'ambiente, Edo Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, al fine di permettere alle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato di riferire in tempo utile sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione è convocata per mercoledì 11 giugno, alle ore 12,30, con il seguente ordine del giorno:

esame del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 – Relatore: Frigato.

**(S. 2206) *Interventi nel settore dei trasporti***

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato). (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione rinvia l'esame del disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 prevede, nel settore del trasporto aereo, opere di ammodernamento degli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, nonché interventi di potenziamento di altre strutture aeroportuali, la cui individuazione è rimessa al Ministro dei trasporti con possibilità di affidamento della realizzazione agli enti locali. Detto articolo contempla, inoltre, sia un piano di pensionamento antici-

pato di 1.000 dipendenti delle aziende di navigazione aerea, sia la ricapitalizzazione delle società del gruppo Alitalia nella prospettiva del processo di privatizzazione e liberalizzazione del relativo mercato.

L'articolo 2 in materia di trasporto pubblico locale finanzia il ripianamento dei disavanzi di esercizio del triennio 1994-1996, dei servizi di competenza regionale e delle ferrovie in concessione; prevede, altresì, che le Regioni possano contrarre mutui per investimenti nel settore, ed autorizza la prosecuzione di interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

L'articolo 3 riguarda il settore del trasporto rapido di massa e ferroviario; infine, l'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti.

Conclude, rassegnando la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2206, recante "Interventi nel settore dei trasporti",

ritenuto che detto disegno di legge consente interventi molto importanti che possono migliorare sensibilmente la rete infrastrutturale nei trasporti nazionali e internazionali e in particolare sul trasporto aereo, ferroviario e nelle aree urbane, per le quali sono previsti finanziamenti per il trasporto rapido di massa in linea con un recupero ambientale e della qualità della vita;

valutato che il piano di acquisto di circa 4.300 nuovi autobus consente, seppur parzialmente, il rinnovo del parco circolante con conseguenti ricadute positive sull'ambiente e sulla sicurezza stradale e dei cittadini, nonché per l'occupazione nelle imprese costruttrici;

ravvisata l'opportunità che nel riparto dei fondi i disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale non possano essere penalizzate le regioni e le aziende che hanno attuato le linee di riorganizzazione e di riforma tali da conseguire e/o superare il 35 per cento dei ricavi da traffico sui costi di trasporto;

condivisa la preoccupazione espressa dal Senato sul ricorso ai prepensionamenti Alitalia, invita il Governo e le parti sociali a individuare strumenti che premiano il fare anziché il non lavoro;

considerate positivamente le proposte emendative tese a finanziare la realizzazione di percorsi e piste ciclabili, nel cui ambito possono essere attuate significative esperienze di riuso di tracciati già sede di linee ferroviarie dismesse, come sperimentato in altri paesi europei;

ravvisata infine la necessità, riguardo alla rete aeroportuale, di destinare le risorse che si renderanno libere in conseguenza dell'approvazione della legge e in seguito ai cofinanziamenti comunitari per gli altri aeroporti del centro-nord all'ampliamento dei servizi ricettivi di aerostazione, all'allungamento delle piste e alla dotazione dei sistemi di sicurezza;

auspicato un rapido *iter* legislativo al Senato e alla Camera.

Ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE»

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI chiede precisazioni sui meccanismi di finanziamento del sistema idroviario padano-veneto.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nel formulare un giudizio positivo sul disegno di legge, evidenzia, in merito alle opere riguardanti la tratta ferroviaria Monaco-Verona, che sarebbe meglio considerare come parte di quella Monaco-Bologna, che già la legge finanziaria 1996 prevedeva finanziamenti, in merito ai quali chiede chiarimenti.

Il deputato Mario VALDUCCI con riferimento all'articolo 1 avanza, da un lato, perplessità sull'utilità di finanziamenti per gli aeroporti minori di Perugia e Salerno, dall'altro, critica la ricapitalizzazione dell'Alitalia, che probabilmente avverrebbe in violazione della normativa comunitaria.

In ordine all'ammodernamento del parco autobus, chiede se sia prevista la valutazione dell'impatto ambientale derivante da tale operazione.

Suggerisce, infine, di attenuare i positivi apprezzamenti di tipo politico contenuti nella proposta di parere.

Il senatore Giorgio SARTO, facendo riferimento alle consistenti risorse destinate a finanziare la progettazione delle opere relative alla linea Monaco-Verona, auspica che si dia spazio ad una progettazione secondo criteri moderni, anzichè indirizzarsi retoricamente a grandi opere come la galleria alla base delle Alpi.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione, Giuseppe ALBERTINI, rispondendo al deputato Valducci, ricorda che i finanziamenti relativi agli aeroporti di Perugia e Salerno sono stati previsti dalle leggi finanziarie, rispettivamente, del 1996 e del 1997. Evidenzia l'opportunità degli interventi in questione e per alleggerire, nel caso dell'aeroporto di Salerno, il carico turistico gravante su quello di Napoli; ugualmente sottolinea l'opportunità della riqualificazione dell'aeroporto di Perugia in vista del Giubileo del 2000.

Nel condividere la preoccupazione in ordine alla valutazione dell'impatto ambientale derivante dal rinnovo del parco autobus precisa, peraltro, che si tratta di compiti spettanti alle regioni.

Riguardo alla questione dei prepensionamenti, ritiene che la stessa debba effettivamente essere oggetto di approfondimento e revisione. Sul problema della ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo, esprime l'avviso che le risorse impiegate vadano indirizzate verso politiche più attive.

In merito alla realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, precisa che è in corso un censimento dei progetti da sottoporre per le decisioni conseguenti ad una sede di coordinamento con le regioni interessate.

Quanto, infine, alle opere di ammodernamento della tratta Monaco-Bologna, nel precisare che devono essere definite situazioni di contenzioso tra il concessionario e l'ente ferrovie, concorda sull'esigenza avvertita di sollecitare e rimodulare gli interventi.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI sottolinea la necessità di realizzare un progetto globale nel quale si inseriscano anche gli interventi per l'autostrada del Brennero.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI segnala l'esigenza che nel piano autobus si tenga conto non solo del problema dell'impatto ambientale, ma anche di quello della accessibilità dei mezzi non solo ai portatori di handicap. Rileva, inoltre, di non aver ricevuto una risposta chiara sulla questione del sistema idroviario padano-veneto, in ordine alla quale persistono gli equivoci.

Il deputato Eugenio DUCA, relatore, in merito al finanziamento della linea Monaco-Bologna, ricorda che lo stesso è interamente contemplato nel contratto di programma Stato-Ente ferrovie 1994-2000. Inoltre, riferendosi alle osservazioni del deputato Valducci, ritiene che il parere proposto non contenga giudizi approvativi nei confronti del Governo, ma sia motivato obiettivamente e risulti politicamente equilibrato.

Il deputato Mario VALDUCCI chiarisce che il senso del suo rilievo riguarda l'aprioristica valutazione positiva, in termini ambientali e di sicurezza, del rinnovo del parco autobus, laddove, in realtà mancano elementi certi di valutazione dell'impatto ambientale.

Il deputato Eugenio DUCA, relatore, recepisce le considerazioni dei deputati Valducci e Debiasio, riformulando, nei termini di cui appresso, la proposta di parere, che, posta in votazione dal Presidente, è approvata:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 2206, recante "Interventi nel settore dei trasporti",

ritenuto che detto disegno di legge consente interventi molto importanti che possono migliorare sensibilmente la rete infrastrutturale nei trasporti nazionali e internazionali e in particolare sul trasporto aereo, ferroviario e nelle aree urbane per le quali sono previsti finanziamenti per il trasporto rapido di massa in linea con un recupero ambientale e della qualità della vita;

valutato che il piano di acquisto di circa 4.300 nuovi autobus consente, seppur parzialmente, il rinnovo del parco circolante con conseguenti ricadute positive sull'ambiente e sulla sicurezza stradale e dei cittadini, nonché per l'occupazione nelle imprese costruttrici;

ravvisata l'opportunità che nel riparto dei fondi i disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale non possano essere penalizzate le regioni e le aziende che hanno attuato le linee di riorganizzazione e di riforma tali da conseguire e/o superare il 35 per cento dei ricavi da traffico sui costi di trasporto;

condivisa la preoccupazione espressa dal Senato sul ricorso ai prepensionamenti Alitalia, invita il Governo e le parti sociali a individuare strumenti che premiano il fare anziché il non lavoro;

considerate positivamente le proposte emendative tese a finanziare la realizzazione di percorsi e piste ciclabili, nel cui ambito possono essere attuate significative esperienze di riuso di tracciati già sede di linee ferroviarie dismesse, come sperimentato in altri paesi europei;

ravvisata infine la necessità, riguardo alla rete aeroportuale, di destinare le risorse che si renderanno libere in conseguenza dell'approvazione della legge e in seguito ai cofinanziamenti comunitari per gli altri aeroporti del centro-nord all'ampliamento dei servizi ricettivi di aerostazione, all'allungamento delle piste e alla dotazione dei sistemi di sicurezza;

auspicato un rapido *iter* legislativo al Senato e alla Camera.

Ciò premesso, raccomandando che per il rinnovo del parco-autobus (e mezzi di trasporto) si abbia particolare riguardo al basso tasso di inquinamento ed a favorire l'accessibilità per i disabili,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE»

**(S. 2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato). (Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 29 maggio scorso.

Il Presidente Mario PEPE, nel ringraziare il ministro dell'ambiente per essere nuovamente presente, ricorda che il ministro stesso nella seduta del 29 maggio scorso ha fornito utili chiarimenti in ordine al provvedimento, soprattutto in merito alla questione dell'ampliamento dell'organico del ministero.

Il senatore Adriano COLLA chiede al ministro chiarimenti in merito alle autorizzazioni di spesa per il personale contenute nell'articolo 6.

Il ministro dell'ambiente Edo RONCHI, precisa che le cifre esposte tengono conto del fatto che nel 1997 è prevista la sola copertura dei comandi, potendosi avviare le procedure concorsuali a partire dal 1998 con una previsione di copertura completa solo nel 1999.

Il deputato Mario VALDUCCI avanza perplessità sull'ampliamento dell'organico, rilevando non solo che la scelta appare in contrasto con l'obiettivo del decentramento, ma anche, come l'esperienza insegna, che i tempi burocratici tendono ad allungarsi e non a ridursi quanto più le strutture amministrative crescono. Chiede, infine, chiarimenti sulle previste attività di educazione ambientale.

Il ministro dell'ambiente, Edo RONCHI, nel rilevare che le osservazioni formulate dal deputato Valducci sono logicamente ineccepibili, sottolinea la specialità della posizione del ministero dell'ambiente. La dotazione è sempre stata provvisoria a fronte di compiti (come quello della valutazione di impatto ambientale) nuovi e complessi. Ribadisce la necessità dell'adeguamento dell'organico per rispondere alle sempre più pressanti richieste anche da parte degli enti locali, come nel caso della revisione della normativa tecnica in materia di rifiuti. Dall'insufficienza di personale deriva il tanto criticato ricorso alle convenzioni esterne. Precisa, inoltre, che i temi di educazione ambientale sono quelli di interesse nazionale, come nel caso della campagna mare pulito. Infine, sottolinea la necessità che il ministero dia un adeguato supporto informativo agli enti locali e al pubblico.

Il deputato Mario VALDUCCI, auspicando che le aspettative non vadano deluse, dichiara la propria astensione.

Il Presidente Mario PEPE pone in votazione la seguente proposta di parere presentata dal senatore Sarto relatore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2242, recante "disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale",

premesso quanto segue:

nel corso del 1996 il Ministero dell'ambiente ha avviato un insieme coordinato di iniziative finalizzate sia alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di protezione e risanamento sull'intero territorio nazionale, sia al rispetto degli impegni derivanti dall'aderire ad importanti convenzioni nell'ambito comunitario ed internazionale;

il superamento della logica «emergenziale», che ha caratterizzato la gestione della risorsa «ambiente» nel corso degli ultimi anni, viene attuato dal provvedimento in esame adeguando a questi compiti la stessa struttura del Ministero. Tale adeguamento tiene anche conto dell'evoluzione che si va affermando a livello comunitario nel senso di qualificare le politiche ambientali come politiche di sviluppo sostenibile, conformemente ai noti principi della Conferenza di Rio e dell'Agenda XXI;

il Ministero dell'ambiente, in applicazione dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996, ha orientato la propria attività verso interventi che, oltre ad avere una strategica rilevanza ambientale, fossero an-

che in grado di assicurare l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, in termini di certezza e rapidità della realizzazione, per determinare una significativa ricaduta occupazionale. Il decreto legislativo n. 22/97, per esempio, nel dare attuazione alle direttive europee sui rifiuti n. 91/156, 91/689, 94/31 e 94/62, ha privilegiato una logica di coinvolgimento e responsabilizzazione del sistema produttivo e distributivo, per conseguire la riduzione delle quantità da avviare a smaltimento, potenziare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio;

in tale contesto di particolare interesse appare anche il piano straordinario di sistemi di collettamento e depurazione delle acque, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 67, in origine inserito nel provvedimento in esame;

per quanto concerne gli specifici progetti di tutela ambientale, nella programmazione ministeriale un ruolo centrale viene svolto dal diversificato insieme di investimenti riguardanti i fondi strutturali U.E. e le risorse che si rendono disponibili per iniziative di sviluppo socio-economico delle aree depresse. È bene rammentare il ruolo che deve svolgere in questo ambito il Ministero dell'ambiente che, lungi dal sovrapporsi ai poteri delle Regioni, ha una funzione di coordinamento nella richiesta e nella redistribuzione dei fondi strutturali;

per contro, la verifica di fattibilità e l'avvio di queste iniziative ha evidenziato l'esistenza di una strozzatura, in termini di tempi e di efficacia delle valutazioni, nel passaggio tra l'individuazione dell'obiettivo e la definizione della progettazione degli interventi, vale a dire nella fase più delicata nella quale i pubblici poteri sono chiamati a scegliere tra opzioni alternative alla luce di complesse variabili di carattere non soltanto politico-istituzionali ed economico-finanziarie, ma anche tecnico-scientifiche;

alle disfunzionalità rilevate in tale ambito dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali, a cui è attribuita una diretta responsabilità progettuale e gestionale relativamente agli interventi in parola, si affianca una storica insufficienza delle strutture del Ministero dell'ambiente, carente di proprio personale dei ruoli tecnici, e comunque provvisto di una dotazione organica (558 unità in pianta) inadeguata rispetto alla quantità e complessità delle competenze via via attribuitegli dalla normativa nazionale e comunitaria;

ciò ha determinato in troppi casi l'intempestività degli interventi o addirittura l'impossibilità di finalizzare adeguatamente le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali U.E., oltre che l'impossibilità di assicurare agli Enti territoriali e locali il necessario supporto alla gestione operativa degli specifici interventi;

è chiaro che l'efficace prosecuzione delle azioni avviate ed il perseguimento degli obiettivi strategici che il Ministero si è assegnato non può continuare ad essere legata a modalità organizzative legate alla disponibilità di personale contingente ed alla concentrazione di energie professionali sulle problematiche che di volta in volta raggiungono livelli di guardia. Si conviene perciò che un adeguato potenziamento delle risorse professionali strutturalmente a disposizione del ministero dell'ambiente, secondo le direttrici definite nel disegno di legge in esa-

me, è necessario. Il ministero dell'ambiente, al pari dei ministeri di altri paesi europei, deve essere in grado di predisporre le necessarie capacità professionali per rendere incisive le azioni di governo in materia di salvaguardia e di politica ambientale italiana, europea ed internazionale. Si pensi, ad esempio, ai piani di bonifica delle aree industriali degradate, ai numerosi e condivisibili provvedimenti elencati in questo disegno di legge, che spaziano dall'attuazione di compiti come l'elaborazione del Rapporto sulla situazione dell'ambiente e di essenziali indagini e carte tematiche, alla gestione delle aree naturali protette e dei nuovi parchi e riserve marine, alla complessità degli interventi e delle valutazioni ambientali in genere, all'attuazione delle numerose direttive europee e degli accordi internazionali, come la Convenzione e la Conferenza delle Alpi, le Convenzioni di Ramsar, di Washington, di Parigi e alla prossima Conferenza sui Cambiamenti Climatici;

si ritiene condivisibile inoltre recuperare, attraverso un'attività di formazione professionale, il personale inquadrato presso il Ministero dell'ambiente, anche con riguardo a quello recentemente acquisito dall'Ente Poste Italiane e da altri Enti. Ancorchè essenziale all'attuale funzionamento della struttura ministeriale, tale personale è composto per la maggior parte di figure professionali di bassa qualifica funzionale, prive di particolari competenze tecniche e dunque inutilizzabili nel contesto dell'attività tecnica necessaria per il funzionamento del ministero. Per la riqualificazione del personale in via di inquadramento sono in avanzata predisposizione iniziative con il FORMEZ. In questo contesto, il potenziamento delle risorse umane del Ministero dell'ambiente fino a 900 unità, da assumere mediante mobilità e successivamente mediante concorsi, rappresenta un incremento indispensabile per assicurare una adeguata capacità di intervento e dovrebbe riguardare in prevalenza professionalità tecniche;

altrettanto essenziali ai fini di un adeguato potenziamento delle capacità di progettazione in campo ambientale, sono le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, che prevedono la sistematica valorizzazione delle potenzialità dell'ANPA, rapporto con Università ed Enti di ricerca, nonchè l'istituzione di un'apposita Segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, fino all'attuazione della nuova pianta organica;

ritenuto inoltre che:

a) l'articolo 1 è innanzitutto volto a potenziare le funzioni di supporto alla progettazione e gestione svolte dal Ministero dell'Ambiente nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche competenti ad effettuare interventi di protezione e risanamento ambientale. Tale potenziamento non può essere considerato limitativo delle competenze delle Regioni e degli Enti locali (che continuano ad esplicarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente), perchè l'esercizio di queste ultime potrà giovare, anche con accordi di programma, dell'esistenza di un'efficace azione di supporto, la cui necessità è evidente e in molti casi richiesta. La stessa massiccia sottoutilizzazione dei fondi comunitari ne è prova;

b) il rafforzamento dell'organico del Ministero dell'ambiente non contrasta con le disposizioni, nè con la linea ispiratrice, delle recenti normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento caratteri di autonomia territoriale significativamente più marcati, nella prospettiva di un assetto federalista. Per quanto già detto, il rafforzamento dell'Amministrazione centrale che (nel sistema preesistente, come in quello delineato dalle modifiche fin qui attuate) è chiamata a svolgere funzioni di supporto e coordinamento, non comprime, ma esalta le potenzialità delle Amministrazioni territoriali e locali attributarie delle competenze di programmazione di settore ed operative. Quanto alla necessità del rafforzamento quantitativo e qualitativo, la pianta organica del Ministero, se raffrontata alle funzioni da svolgere, evidenzia la necessità del potenziamento, soprattutto per quanto riguarda i profili tecnici;

c) il disegno di legge, inoltre, non prevede finanziamenti a pioggia, bensì destina incrementi di dotazioni finanziarie ad interventi puntualmente individuati, necessari per l'ambiente e per lo sviluppo dell'occupazione, previsti come doverosi dalla normativa vigente e da importanti convenzioni internazionali;

d) che l'insieme di iniziative previste nel disegno di legge definisce la soglia minima di potenziamento strutturale e funzionale dell'intervento ministeriale, necessaria per attribuire alla gestione della risorsa ambiente in Italia una dimensione nuova, fondata non più su mere logiche di comando e controllo e sull'intervento emergenziale, ma sull'integrazione con le autonomie regionali di un ministero stabilmente attrezzato, capace di promuovere una diversa qualità dello sviluppo, che sappia coniugare innovazione tecnologica ed incremento dell'occupazione in una prospettiva di sistematica valorizzazione delle risorse naturali».

Ciò premesso, considerato altresì che le disposizioni del disegno di legge S. 2242 sono compatibili con le competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene che le attività di formazione rappresentano un aspetto strettamente attuativo dell'attività di supporto alla progettazione e gestione degli interventi ambientali, in quanto riguardano professionalità specifiche, la cui utilità emerga nel corso di tale attività o ai fini dello svolgimento di essa e che non siano disponibili. È altresì previsto che l'attuazione delle attività avverrà in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche interessate, a cominciare dalle Regioni. In ogni caso, considerata la potenziale sovrapposizione a competenze regionali, va prevista, nella fase di programmazione, la partecipazione al procedimento della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome».

La Commissione approva.

*L'esame termina alle ore 13,55.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*Intervengono il Vicepresidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Avv. Vito D'Ambrosio; il Presidente della Regione Liguria, dott. Giancarlo Mori; il Vicepresidente della Regione Lombardia, dott. Alberto Zorzoli.*

*L'audizione inizia alle ore 14,10.*

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DI UNA DELEGAZIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (R047 000, B40<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)*

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera)

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI (R033 004, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)*

Il Presidente Mario PEPE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

Così rimane stabilito.

Il Presidente Mario PEPE, nel formulare parole di ringraziamento alla delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, sottolinea che nell'attuale fase di transizione istituzionale il confronto che si vuole instaurare con le autonomie regionali è di tipo collaborativo e non antagonistico.

Esprime l'auspicio che non si enfatizzino gli assetti regionali, senza peraltro con ciò voler sminuire il patrimonio creato in ormai ventisette anni di lavoro dalle Regioni.

Come già evidenziato nel dibattito tenutosi il 30 maggio scorso nella Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali, è necessario creare un raccordo istituzionale basato su un rapporto dialettico e costruttivo al tempo stesso.

Auspica, infine, che sui documenti conclusivi, che saranno licenziati dalla Commissione per le riforme costituzionali, possa ripetersi questa occasione di incontro e di confronto.

Il Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Vito D'AMBROSIO, dopo aver ringraziato a sua volta la Commissione per l'iniziativa di oggi, che auspica possa di-

venire una consuetudine, ricorda la proposta di riforma costituzionale in senso federalista, recentemente approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella quale particolare rilievo assume la proposta di un Senato federale e di meccanismi di co-decisione, secondo uno schema che si richiama in parte al modello tedesco.

Precisa che la proposta non intende limitare il processo di riforma costituzionale in atto, ma piuttosto vuole contribuire ad esso. Avverte la necessità che si prevenga il rischio di una esplosione centrifuga e sottolinea che la proposta delle Regioni non cela l'intento di una sorta di neocentralismo regionale, ma mira a realizzare l'interesse dei cittadini coerentemente con il principio di sussidiarietà.

Il Presidente Mario PEPE, nel concordare sulla necessità di non cadere in una forma di centralismo regionale, ricorda il problema aperto della collocazione delle grandi aree urbane nel contesto regionale.

Il senatore Guido DONDEYNAZ esprime il convincimento, a pochi giorni dal varo da parte della Commissione per le riforme costituzionali di quello che è stato chiamato «federalismo all'italiana», che il dualismo enti locali-regioni su cui si impernia tale ipotesi di riforma possa determinare una proliferazione dei centri di decisione e, quindi, rivelarsi fallimentare. Ritiene che la regione debba essere l'unica realtà di riferimento per gli enti locali, senza che con ciò si voglia sminuire il ruolo dei comuni.

Il senatore Vittorio PAROLA rileva che si avverte la sensazione che, mentre a livello statale è in corso un forte rinnovamento nella direzione dello snellimento amministrativo, le regioni non perseguono con uguale determinazione tale processo. Sembra essere invece in atto un mero conflitto per la distribuzione dei poteri. Sottolinea che tuttora appare problematico approntare uno strumento idoneo a governare i fenomeni e le realtà metropolitane.

Il deputato Mario VALDUCCI, pone anzitutto il problema della cosiddetta «massa critica minimale», ben esemplificato dalla difficoltà di porre sullo stesso piano realtà regionali come, ad esempio, Lombardia e Molise. Avverte, inoltre, l'esigenza che si guardi con un'ottica nuova al problema dell'ambito territoriale intermedio. Al riguardo osserva che le province delle grandi città si collocano in una posizione ben diversa dalle altre province e che in taluni contesti le comunità montane potrebbero ben assolvere i compiti delle Regioni.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI fa presente che la preoccupazione dei comuni di fronte all'ipotesi di un federalismo regionalista nasce dalla constatazione delle difficoltà con cui le regioni delegano le funzioni agli enti minori. Ricorda al riguardo come nel settore urbanistico le regioni siano restie a concedere poteri alle province, che invece rappresenterebbero un livello decisionale adeguato della pianificazione

del territorio. Ritiene che debba esservi un impegno generalizzato nell'attuare il principio di sussidiarietà e paventa che il federalismo finisca per acuire le differenze già esistenti.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO osserva che spesso la delega di funzioni dallo Stato alle regioni non ha aumentato ma ridotto il livello di efficienza, come nel caso dei piani sanitari e dei bacini idrici, a causa delle inadempienze delle regioni.

Il Presidente della Regione Liguria, Giancarlo MORI, rileva che in realtà le situazioni sono molto diversificate a seconda delle dimensioni degli enti. Spesso, anzi, le regioni difendono i piccoli comuni rispetto al rischio di schiacciamento da parte dei grandi comuni.

Nell'esprimere un giudizio positivo sulla legge n. 142 del 1990, osserva che anche da parte dello Stato si riscontrano inadempienze, soprattutto nell'apparato burocratico. Precisa che è fortemente sentito il problema dell'ente intermedio, al quale la legge n. 142, prevedendo le unioni di comuni, forniva una soluzione. Quanto al settore urbanistico, sottolinea che si riscontra una forte gelosia da parte dei comuni.

Il Vicepresidente della Regione Lombardia, Alberto ZORZOLI, nel sottolineare che il contesto istituzionale è oggi in forte evoluzione, ricorda che, storicamente, è lo Stato ad essere stato inadempiente cagionando i primi scompensi.

Quanto alla delega di funzioni, fa presente che il problema è reso difficile dalla necessità di effettuare i paralleli, indispensabili trasferimenti di risorse. In una situazione in cui l'85 per cento dei bilanci regionali è vincolato alla spesa sanitaria e in cui lo Stato fa gravare oneri impropri sulle regioni, ciò appare assai problematico per l'impossibilità di trasferire concretamente risorse agli enti locali.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO esprime il convincimento che un atteggiamento rivendicativo da parte delle regioni, che manchino poi di assolvere i propri doveri, appare poco apprezzabile.

Il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Vito D'AMBROSIO, sottolinea che è difficile acquisire a tutti i livelli la mentalità di trasferire funzioni e che spesso le vere resistenze sono da parte dei corpi burocratici statali.

Il Presidente Mario PEPE, nel congedare la delegazione, che ringrazia nuovamente, avverte l'esigenza di dare nuove e più profonde motivazioni alla cultura autonomista.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B26°, 0002°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN*

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROFESSORE STEFANO RODOTÀ*  
(R048 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ringraziare il professor Rodotà per la sua disponibilità ad essere presente, introduce i temi dell'audizione, volta ad acquisire un'informativa in merito alla prima applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, di recente entrata in vigore che, da un lato, colma un vuoto legislativo, dall'altro consente all'Italia di rimuovere un ostacolo all'effettiva partecipazione allo spazio Schengen.

Il professor Stefano RODOTÀ svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Anna Maria DE LUCA, il senatore Antonino CARUSO nonché il presidente Fabio EVANGELISTI a cui risponde il professor RODOTÀ.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI sottolinea l'importanza, anche in vista del prossimo sopralluogo che il Comitato effettuerà presso la sede del SIS, a Strasburgo, dell'audizione testè svolta, che conferma peraltro l'adeguatezza della normativa italiana in merito alla protezione dei dati personali rispetto agli *standard* richiesti all'Italia per l'ingresso a pieno titolo nello spazio Schengen.

Ringrazia gli intervenuti per il contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, B14<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Salvatore BIASCO propone, consentendovi la Commissione, che diversamente da quanto preventivato si proceda per primo all'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla semplificazione e di quello concernente i comitati tributari regionali, per proseguire poi con l'esame dello schema sui servizi autonomi di cassa.

**Schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni**

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)  
(Relazione e rinvio della discussione)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, i cui punti qualificanti consistono: nella unificazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA e l'inclusione in tale documento della dichiarazione del sostituto d'imposta che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori; nella semplificazione delle modalità di presentazione della dichiarazione stessa e dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali che vengono unificati; nella possibilità di compensare partite creditorie e debitorie del contribuente nei confronti del fisco e della previdenza. Vengono inoltre introdotte nuove modalità

di controllo delle dichiarazioni e ridotti i termini entro i quali l'Amministrazione può effettuare gli accertamenti.

Il decreto è suddiviso in quattro capi concernenti rispettivamente la dichiarazione dei redditi e dell'IVA, la liquidazione e l'accertamento delle dichiarazioni, la riscossione e i rimborsi delle imposte.

#### *UNA VISIONE DI INSIEME*

I beneficiari principali della riforma sono le imprese e gli esercenti arti e professioni per i quali il sistema di pagamento di imposte e contributi sarà molto semplificato e quindi a minor costo e l'Amministrazione finanziaria che sarà in grado di disporre tempestivamente dei versamenti dei contribuenti e dei dati che consentono maggiore rapidità dei controlli e maggior recupero di evasione.

Gli effetti principali della riforma sono i seguenti.

#### *Dichiarazione unitaria*

Persone fisiche, società di persone e di capitali presenteranno una «dichiarazione unitaria» a fini IVA e IRPEF (e in futuro IRAP). La dichiarazione varrà anche a fini previdenziali (INPS e altri enti) e assicurativi (INAIL). Oggi invece le dichiarazioni sono distinte per imposte e contributi e per le imposte sono molteplici (740, 750, 760, 770, IVA).

La documentazione non dovrà essere allegata alla dichiarazione, ma conservata dal contribuente.

Il termine di presentazione della dichiarazione sarà unico, in giugno, mentre oggi ci sono fino a quattro scadenze annuali a seconda dei diversi tipi di impresa.

Per le piccole imprese individuali nella stessa dichiarazione saranno anche compresi oltre ai dati fiscali e previdenziali del datore di lavoro, anche i dati relativi alle ritenute effettuate a dipendenti e collaboratori. Per le imprese individuali con più di dieci dipendenti le dichiarazioni saranno invece due: una sarà la «dichiarazione unica» che conterrà l'IVA, l'IRPEF (eventualmente l'IRAP) e i contributi previdenziali del datore di lavoro, l'altra la dichiarazione che il datore di lavoro fa come sostituto di imposta, che riassumerà in un unico modulo l'ex 770 (ritenute fiscali) e l'ex DM 10 (contributi sociali dei dipendenti). Anche le società di capitali con più di 5 miliardi di capitali saranno tenute a due sole dichiarazioni: la «dichiarazione unitaria» che conterrà IVA e IRPEG (ed eventualmente l'IRAP) e la dichiarazione come sostituto di imposta.

La dichiarazione unitaria verrà presentata ad iniziare dal 1998 per le persone fisiche e dall'anno 2000 per le imprese soggette all'IRPEG.

Le società con esercizio «a cavallo» sono state escluse, per motivi di complessità tecnica, dal provvedimento di istituzione della dichiarazione unitaria: esse tuttavia non sono più di 50.000 in tutta Italia.

### *Presentazione della dichiarazione*

La presentazione delle dichiarazioni potrà essere effettuata: *a)* tramite intermediari – commercialisti, caaf, associazioni di categoria, altri professionisti – (oltre 60.000); *b)* tramite banche (25.000) e uffici postali (14.000); *c)* direttamente alla AF, da parte di società con più di 5 miliardi di capitale sociale (10.000 soggetti).

Gli intermediari, le banche e gli uffici postali trasmetteranno i dati in via telematica all'amministrazione finanziaria. Quest'ultima smisterà i dati alle tre «Banche Dati»: fiscale, previdenziale, assicurativa. Saranno eliminati gli allegati e ridotti gli errori di calcolo e di riporto dei contribuenti, che oggi sono presenti su circa il 30 per cento delle dichiarazioni.

### *Versamenti*

Le nuove modalità di versamento consentiranno quanto segue:

*a)* si potranno compensare debiti e crediti anche se relativi ad imposte ed enti diversi (ad esempio IVA e contributi previdenziali);

*b)* saranno unificati i documenti di versamento per fisco, INPS, INAIL (e Regioni per quando sarà introdotta l'IRAP) e saranno recapitati al domicilio del contribuente in parte prestampati;

*c)* si potrà pagare con modalità telematiche, carte di credito, home-banking eccetera;

*d)* verranno spostati al 15 del mese tutti i versamenti periodici e mantenuti al 31 maggio, al 30 novembre e al 27 dicembre i versamenti in acconto e saldo relativi a imposte dirette e IVA. I versamenti da compiere nel corso dell'anno saranno quindi notevolmente ridotti in numero. Oggi un'impresa senza dipendenti (artigiano) compie nel corso dell'anno 13 versamenti: 2 imposte dirette, 5 INPS e 6 IVA. Domani i versamenti saranno unificati e solo in numero di 7. Oggi un'impresa con un numero di dipendenti inferiore a dieci compie (oltre alle 4 dichiarazioni) 47 operazioni di versamenti e ritenute: 2 imposte dirette, 19 INPS, 14 IVA, 12 ritenute. Dopo la riforma quell'impresa dovrà compiere (oltre alla dichiarazione unificata) solo 15 versamenti unificati nel corso dell'anno.

La scadenza mensile rispetto ad oggi è stata anticipata dal 18 al 15. Esigenze di tesoreria sconsigliano di mantenerla al 18.

Circa la dichiarazione dei sostituti di imposta per le imprese con più di 10 dipendenti la scadenza prevista dalla riforma è del 30 aprile, mentre oggi è del 30 ottobre: il motivo dell'anticipo deriva dal fatto che la scadenza dell'INPS è del 30 aprile.

### *Acquisizione e controllo delle dichiarazioni*

Le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni consentiranno di ridurre i tempi di controllo da parte dell'Amministrazione. Di questo beneficerà l'Amministrazione, ma anche il contribuente, che saprà

che le contestazioni potranno essergli mosse entro termini precisi e più brevi di ora. In particolare i termini di decadenza per l'accertamento si riducono da 5 a 4 anni.

Le fasi di controllo saranno le seguenti:

entro sei mesi dalla presentazione verrà effettuato il controllo automatico dei dati dichiarati dal contribuente e la verifica con i versamenti trasmessi dalle banche, dalla posta e dagli intermediari. Gli esiti risultanti dal controllo (pagamenti carenti, minori rimborsi eccetera) verranno comunicati al contribuente prima della presentazione della dichiarazione successiva al fine di evitare il ripetersi di errori o di comportamenti scorretti;

entro 2 anni dalla presentazione verrà effettuato il controllo selettivo della validità formale di quanto richiesto nella dichiarazione (oneri deducibili, detrazioni, deduzioni, ritenute eccetera), il controllo verrà effettuato sulla base della documentazione richiesta al contribuente e delle informazioni in possesso dell'amministrazione o trasmesse da organismi esterni. Anche in questo caso l'esito del controllo verrà comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione delle anomalie riscontrate;

entro 4 anni dalla presentazione verrà completata l'attività di controllo sostanziale, l'accertamento vero e proprio, basato anche sugli studi di settore e concordata con i contribuenti.

#### *EFFETTO SULL'EVASIONE*

La stima dell'evasione in Italia è, per sua natura, lungi dall'essere precisa, tuttavia l'ordine di grandezza che emerge da vari studi è intorno a 200.000 miliardi.

La riforma in questione contribuisce per almeno due vie all'emersione di una parte dell'evasione:

la trasmissione e l'elaborazione dei dati per via elettronica, anziché su carta come avviene ora, libera moltissime risorse umane dell'amministrazione finanziaria (si calcola 30.000 persone), che possono essere destinate all'accertamento;

l'unicità della dichiarazione consente controlli incrociati più semplici;

l'unicità della dichiarazione induce il contribuente a produrre dati uguali circa la sua posizione fiscale e contributiva. Oggi molti contribuenti dichiarano meno al fisco e più all'INPS per pagare poche imposte, ma godere di buone prestazioni pensionistiche.

#### *EFFETTO SULL'USO DELLE RISORSE*

La riforma dovrebbe avere effetti positivi sull'allocazione delle risorse, nella amministrazione finanziaria e nel sistema economico in generale.

Riduzione dei costi di gestione delle imprese per la contabilità fiscale, valutati in circa 3.000 miliardi.

Aumento di circa 2/3.000 miliardi di entrate erariali per l'allineamento delle basi imponibili.

Disponibilità più celere dei versamenti a favore dell'amministrazione finanziaria.

Risparmio di circa 30.000 persone nell'amministrazione finanziaria e loro più efficiente riallocazione all'interno dell'amministrazione stessa.

Professionalizzazione dei funzionari dell'amministrazione finanziaria: ciascuno dovrebbe disporre di un pc per raccogliere e elaborare i dati e dovrebbe compiere lavori dotati di maggior dose di «intelligence».

Maggiore tempestività nella elaborazione e nel controllo dei dati che, portando ad una più rapida comunicazione al contribuente di errori comporta minori sanzioni per il contribuente e maggiore e più celere introito per l'amministrazione finanziaria.

Espone quindi il contenuto degli articoli.

#### Art. 1.

Sono apportate modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente l'accertamento sulle imposte sui redditi.

In particolare si interviene in materia di certificazioni e documenti concernenti le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, dei soggetti all'IRPEG, delle società semplici ed equiparate e dei sostituti d'imposta, nonché in materia di redazione, sottoscrizione e termini di presentazione delle dichiarazioni stesse. Si prevede, in estrema sintesi, che:

la dichiarazione deve essere inviata all'Amministrazione finanziaria senza alcun allegato e che la documentazione relativa dovrà essere conservata dal contribuente fino alla scadenza del termine per l'accertamento;

il sostituto d'imposta deve presentare annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, all'INAIL e ad altri enti e casse;

in caso di trasmissione in via telematica la dichiarazione che il contribuente deve sottoscrivere è quella che gli intermediari sono tenuti a conservare;

i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare una dichiarazione unificata annuale (ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA) e i sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte per non più di dieci soggetti possono con la stessa dichiarazione esporre i dati relativi alle ritenute effettuate;

la dichiarazione può essere presentata tramite una Banca o un ufficio dell'Ente poste italiane (in base ad apposite convenzioni approvate con decreto del Ministro delle finanze) che successivamente

cura la trasmissione dei relativi dati all'Amministrazione per via telematica;

la dichiarazione può essere presentata tramite taluni soggetti appositamente incaricati (ad esempio: commercialisti, associazioni sindacali di categoria e Caaf) che trasmettono in via telematica i relativi dati all'Amministrazione;

la dichiarazione delle società con capitale sociale superiore a 5 miliardi può essere presentata dai soggetti stessi direttamente per via telematica.

Nello stesso articolo 1 vengono stabiliti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione unificata nonché della eventuale ulteriore dichiarazione del sostituto. In particolare il termine previsto per la dichiarazione unica è lo stesso di quello attualmente previsto per la dichiarazione dei redditi. Sono inoltre previsti termini diversi per l'invio telematico dei dati delle dichiarazioni da parte degli intermediari, delle banche, dell'Ente poste o delle società di capitali.

#### Art. 2.

Si apportano talune modificazioni alla normativa in materia di sostituti d'imposta, prevedendo, in particolare, la trasmissione delle dichiarazioni non più su supporti magnetici bensì per via telematica.

#### Art. 3.

Si stabilisce che i soggetti iscritti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali devono determinare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti, sulla base degli imponibili stabiliti ai fini fiscali. In sostanza vengono allineate le basi imponibili fiscali e previdenziali relative al lavoratore dipendente, come già avviene per le altre categorie di contribuenti che pagano i contributi a fini previdenziali sulla base dell'imponibile fiscale.

#### Art. 4.

Si apportano modificazioni in materia di IVA, prevedendo che il contribuente che non presenta la dichiarazione unificata annuale presenti la dichiarazione IVA tra il 1° febbraio e il 15 marzo di ciascun anno.

#### Art. 5.

Viene stabilito che le disposizioni recate dal capo I si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tuttavia la

dichiarazione unificata annuale deve essere presentata dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998 e dai soggetti all'IR-PEG a decorrere dall'anno 2000. I CAAF sono tenuti a trasmettere la dichiarazione in via telematica a partire dal 1998.

#### Art. 6.

Vengono modificati gli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, riguardanti, rispettivamente, la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e il controllo formale delle dichiarazioni stesse. In particolare, relativamente all'effettuazione dei controlli si dispone che:

l'Amministrazione proceda ad un primo controllo delle dichiarazioni avvalendosi di procedure automatizzate entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. In questo modo l'Ufficio corregge eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nel determinare l'imponibile, le imposte, i contributi e i premi dovuti;

sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, l'Amministrazione effettui controlli formali, entro il secondo anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Tale attività, che non pregiudica l'eventuale azione accertatrice degli Uffici, è diretta a verificare l'effettiva spettanza di detrazioni, deduzioni ecc. operate dal contribuente.

#### Art. 7.

Analoghe disposizioni sono dettate in materia di liquidazione dell'IVA.

#### Art. 8.

Sono anticipati di un anno i termini decadenziali per l'accertamento delle imposte sui redditi (da 5 a 4 anni per l'accertamento delle dichiarazioni e da 6 a 5 anni per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione).

#### Art. 9.

È previsto che le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 decorreranno dal 1° gennaio 1999.

## Art. 10.

Prevede la possibilità per i titolari di partita IVA di effettuare versamenti unitari per le imposte e i contributi dovuti all'INPS, con eventuale compensazione tra debiti e crediti nell'ambito dello stesso periodo d'imposta. In particolare il versamento unitario e la compensazione riguardano crediti e debiti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive, all'IRAP e ai contributi assistenziali e previdenziali.

## Art. 11.

I termini per l'effettuazione dei predetti versamenti unitari sono fissati entro il giorno 15 del mese di scadenza. Attualmente invece i contribuenti versano le imposte ed i contributi, compresi quelli relativi ai propri dipendenti secondo scadenze diversificate. Ad esempio, l'IVA mensile si versa il giorno 18, le ritenute fiscali i giorni 15 e 20 e i contributi INPS il giorno 20.

## Art. 12.

Stabilisce le modalità di effettuazione del nuovo versamento unificato, ossia mediante delega ad una banca (ed eventualmente anche all'Ente poste italiane); a tal fine viene stipulata una convenzione di durata triennale da approvare con decreto del Ministro delle finanze.

## Art. 13.

Si consente al contribuente di esercitare annualmente un'opzione per il pagamento rateale (da completare entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione), maggiorato di un tasso di interesse.

## Art. 14.

Si fissano i termini di riversamento delle somme ricevute dalle banche: entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega; le somme riscosse sono versate dalle banche direttamente su un apposito conto di gestioni intestato alla tesoreria provinciale dello Stato.

## Art. 15.

Per la ripartizione delle somme incassate fra gli enti destinatari si istituisce un'apposita struttura di gestione, le cui caratteristiche e com-

posizione saranno definite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Si introduce il principio del pagamento con mezzi diversi dal contante (carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari) rinviando ad una successiva convenzione la determinazione degli aspetti operativi di siffatto principio.

Art. 17.

Sono stabilite le modalità di versamento da applicare fino alla scadenza delle concessioni conferite per il servizio di riscossione dei tributi anche disciplinando gli adempimenti dei concessionari, delle banche e dell'Ente poste italiane.

Art. 18.

Si scandiscono i tempi in base ai quali le diverse tipologie di contribuenti potranno beneficiare della compensazione:

- a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
- b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
- c) dall'anno 2000 i soggetti all'IRPEG.

Il limite massimo dell'importo compensabile è fissato a 500 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta fino all'anno 2000. Tuttavia i contribuenti non ammessi alla compensazione possono ottenere il rimborso tramite conto fiscale, fermo restando il predetto limite di 500 milioni.

Art. 19.

Sono determinate le sanzioni a carico dei concessionari per le infrazioni relative al ritardo dei riversamenti delle somme riscosse.

Art. 20.

Si affida ad un comitato di indirizzo, i cui membri sono nominati con decreto ministeriale, il monitoraggio del funzionamento delle norme del decreto.

## Art. 21.

Si dispone che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dall'anno 1999, anche agli enti previdenziali diversi dall'INPS.

## Art. 22.

Vengono individuati i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le banche e dal pagamento ai concessionari della commissione per la riscossione dei versamenti diretti.

## Art. 23.

In materia di rimborsi del credito IRPEF, in caso di separazione legale o di divorzio, si prevede che i rimborsi stessi possono essere attribuiti a ciascun coniuge per la quota di competenza.

## Art. 24.

Si dispone che i rimborsi dei crediti IVA possono essere chiesti anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Formula conclusivamente le osservazioni che seguono.

Circa la conservazione delle dichiarazioni (articolo 1). La conservazione delle dichiarazioni sarà a carico dei soggetti incaricati alla predisposizione della dichiarazioni, la conservazione della documentazione relativa agli oneri e agli altri allegati sarà a carico del contribuente. Si suggerisce di consentire l'archiviazione con supporti ottici, come avviene con successo nei paesi più avanzati. Qualora questa materia non fosse trattata nella delega del comma 136 si suggerisce che essa sia regolamentata in questa sede.

Circa la dichiarazione delle società semplici (articolo 1, novello articolo 6, commi 3 e 4) va chiarito se tali società e quelle ad esse equiparate devono (come sembra dal comma 3) o non devono (come sembra dal comma 4) redigere e conservare bilancio.

Circa i termini di presentazione delle dichiarazioni (articolo 1, novello articolo 9) si suggerisce, per non ingenerare equivoci, di sostituire (nel comma 1) «la dichiarazione» con «le dichiarazioni».

Circa i soggetti a cui presentare le dichiarazioni (articolo 1, novello articolo 12):

a) conviene chiarire (comma 1) che le convenzioni sono con l'Ente poste non con i suoi uffici;

*b)* conviene chiarire (ibidem) chi beneficia della gratuità del collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria;

*c)* conviene inoltre chiarire (comma 5) quando è perfezionata per l'amministrazione finanziaria la dichiarazione da parte del contribuente che si serve degli intermediari. Potrebbe essere preso in considerazione che ciò avvenisse quando egli riceve la quietanza dall'intermediario e non quando quest'ultimo trasmette la dichiarazione all'amministrazione finanziaria, anche in considerazione del fatto che potrebbero essere previste scadenze molteplici a favore degli intermediari.

Circa i soggetti incaricati della trasmissione telematica dei dati all'amministrazione finanziaria (articolo 1, novello articolo 12, comma 2) si indicano: *a)* gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; *b)* associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; *c)* i caaf. Sono esclusi dalle categorie sub *a)* i consulenti tributari che sono circa 17.000 in Italia, a fronte di 50.000 circa delle due altre categorie. La ragione forse è che essi non appartengono ad un ordine professionale. D'altra parte però l'articolo 3 comma 134 della legge finanziaria per il 1997 non prevede l'esclusione dei consulenti tributari con riferimento alla facoltà di prestare dichiarazioni ed apporre su di esse il visto di conformità. L'argomento andrebbe approfondito.

Circa i soggetti incaricati di trasmettere le dichiarazioni in via telematica (articolo 1) va notato quanto segue. Stando alla norma, un contribuente che volesse redigere la dichiarazione per conto proprio potrebbe trasmettere tale dichiarazione attraverso sportelli bancari o postali. Si potrebbe invece consentire che anche gli intermediari possano trasmettere dichiarazioni «predisposte» dal contribuente. Questo amplierebbe le opzioni del contribuente. Peraltro questa potestà potrebbe tradursi in comportamenti promozionali degli intermediari, volti a «catturare» il cliente prima con l'invio, poi con la redazione vera e propria della dichiarazione. Io propenderei tuttavia per la soluzione di maggior libertà di scelta.

Circa gli articoli nei quali si fa riferimento all'IRAP. Sarebbe opportuno eliminare tali riferimenti, perchè tale imposta è destinata a nascere solo per effetto di esercizio di una delega conferita al Governo il cui termine è fissato a fine novembre. Quando il Governo eserciterà tale delega ed entrerà in vigore il decreto legislativo che istituisce tale tributo, potranno allora venir predisposti i necessari interventi di adeguamento normativo con la disciplina esistente e quindi anche con questa ora in discussione sulle semplificazioni.

Circa la data di presentazione della dichiarazione unica: articoli 1 e 4. L'articolo 1 la prevede nel periodo 1° maggio/30 giugno (attuale scadenza della dichiarazione sulla imposta sui redditi). Vanno avanzate due considerazioni. Da un lato sarebbe auspicabile, quando le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno, che la dichiarazione dei redditi fosse anticipata ad aprile e fosse eliminato l'anticipo di novembre dell'anno precedente. Dall'altro questa scadenza, poichè riguarda anche la dichiarazione ai fini IVA, articolo 4, deve essere armonizzata con la normati-

va comunitaria in argomento, che impone precisi termini per la presentazione della dichiarazione IVA, a rischio di incorrere in procedure di infrazione comunitaria.

Circa l'assistenza fiscale dei sostituti di imposta ai propri dipendenti la delega comporta l'obbligatorietà di questa azione da parte dei sostituti di imposta con più di 20 dipendenti, mentre il decreto in questione (articolo 2) sancisce la facoltà per quelli con meno di 20 dipendenti.

Un coordinamento di questa norma con quella relativa alla riforma del Ministero delle Finanze appare opportuna. In questo decreto legislativo il più delle volte si indica (correttamente) l'amministrazione finanziaria in termini generici, a volte invece (articolo 4, comma 1, punto e1) si indicano gli uffici dell'IVA territorialmente competenti, quando questi, nel progetto di riforma, sono destinati a scomparire.

Circa la destinazione dell'8 per cento sarebbe opportuno valutare se la destinazione potesse essere espressa con modalità diverse dalla «busta chiusa», incombenza fastidiosa per tutti. Si potrebbe suggerire l'eventualità che la destinazione sia espressa «*una tantum*» e che siano gestite solo le variazioni. Va peraltro considerato che le modalità di versamento dell'8 per mille, presentando anche profili di attinenza con normativa di tipo pattizio, è opportuno che non vengano riviste in questa sede. Va infine ricordato che sono in atto dei contatti con la CEI e le altre istituzioni religiose per la revisione di questa materia.

Nel testo del decreto legislativo in oggetto potrebbe anche essere inserito un riferimento alla destinazione della quota del 4 per mille delle imposte sui redditi versate e destinate al finanziamento dei partiti politici in forza della legge n.2 del 1997. Va tuttavia considerato che lo schema di regolamento per la determinazione del fondo da redistribuire ai movimenti e ai partiti politici è all'esame del Consiglio di Stato e stabilisce che le modalità di effettuazione dell'opzione siano prescrizioni regolamentate in via amministrativa (decreto ministeriale) con l'obiettivo di conseguire la massima rapidità di raccolta dei dati. È un sistema molto elastico. Inserendo la regola in una legge si ingesserebbe forse il meccanismo.

Circa la decorrenza (articolo 5) nel comma 1 si usa l'espressione «dal 1° gennaio» riferendosi al 1999, mentre nel comma 2 si usa invece le espressioni «a partire dal», «a decorrere dal» riferendosi al 1998. Va chiarito se si intende dal 1° gennaio 1998, e in tal caso andrebbe usata tale espressione oppure se si intende altra data.

Sempre nello stesso articolo nel comma 3 si citano solo i caaf lasciando presumere che gli altri intermediari sono esclusi da questa decorrenza; converrebbe forse esplicitarlo.

Circa gli errori formali (articoli 6 e 7). Occorre prevedere che nel caso in cui l'erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'Ufficio, previa comunicazione, dovrebbe notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta.

Circa le compensazioni va reso chiaro che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale (articolo 10) vengono compensati

con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo.

Circa i termini di versamento mensili (articolo 11) esse dovranno avvenire entro il giorno 15 del mese di scadenza. Conviene forse che questo articolo sia ordinato con (o faccia espressamente decadere) l'articolo 27 della legge 633 del 1972 che disciplina i termini di versamento mensile dell'IVA, secondo il quale articolo il versamento deve avvenire il giorno 18.

Circa il Comitato di indirizzo (articolo 20) credo che questa materia non sia prevista nella delega.

Il Presidente Salvatore BIASCO, nel ringraziare il relatore per l'approfondito esame condotto sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria**

Parere ai sensi dell'articolo ....., comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Relazione e rinvio della discussione)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, rileva come lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sia diretto a realizzare gli obiettivi, ivi indicati, di revisione della composizione dei comitati tributari previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuire ai comitati stessi compiti propositivi; esso reca, altresì, l'istituzione di un organismo analogo, a livello centrale, con compiti consultivi e propositivi. A tale fine il provvedimento sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 358 del 1991 e introduce un nuovo articolo 8-*bis*, concernente l'istituzione della Consulta tributaria.

In particolare, le nuove disposizioni dell'articolo 1 mirano a:

a) creare un organismo realmente consultivo e non burocratico, nella cui composizione non sono più presenti membri appartenenti all'amministrazione finanziaria, che nel precedente testo rappresentavano addirittura la quota maggioritaria. Era previsto infatti che i comitati fossero costituiti da quindici rappresentanti designati da enti locali, camera di commercio e sindacati dei lavoratori e da quindici rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, ai quali dovevano aggiungersi il direttore regionale delle entrate in qualità di presidente, il comandante di zona o di legione della Guardia di finanza e i direttori compartimentali del territorio e delle dogane;

b) dare maggiore spazio ai rappresentanti locali e dei sindacati dei lavoratori e ad inserire, inoltre, rappresentanti delle categorie produttive degli ordini professionali e delle associazioni dei consumatori, prima non contemplati;

c) rappresentante l'amministrazione finanziaria soltanto con il direttore regionale delle entrate, che presiede il comitato, con i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e con il comandante di zona o di legione della Guardia di finanza, che partecipano di diritto alle riunioni;

d) ampliare le competenze dei comitati sulle condizioni economico-produttive delle regioni e sugli effetti del prelievo tributario sui contribuenti, anche ai fini della programmazione degli accertamenti e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà locali, e in ordine alla attività consultiva e propositiva per la semplificazione delle procedure e l'organizzazione degli uffici.

Allo scopo, infine, di snellire le formalità relative all'insediamento dei comitati regionali è stato previsto che la nomina dei componenti stessi avvenga con decreto del direttore regionale delle entrate anzichè (come previsto dalla legge 358/91) del ministro delle finanze.

L'articolo 2 prevede poi l'istituzione, a livello centrale, di un organismo con funzioni analoghe ai comitati, denominato «Consulta tributaria».

Alla consulta sono chiamati a partecipare, come per i comitati tributari regionali, rappresentanti del Ministero del lavoro, di sindacati dei lavoratori e delle categorie produttive, degli ordini professionali, dei concessionari della riscossione, delle associazioni dei consumatori e dei centri di assistenza fiscale.

La consulta è presieduta dal ministro delle finanze o dal sottosegretario di Stato delegato e di essa fanno parte come componenti di diritto: il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore dell'ufficio centrale per l'informazione del contribuente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica in quanto non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, considerato che l'incarico dei componenti dei comitati tributari regionali e della consulta tributaria è prestato a titolo gratuito e che per l'espletamento della relativa attività i predetti organismi si avvalgono delle strutture e del personale del Ministero delle finanze.

Il Presidente Salvatore BIASCO ringrazia il relatore per l'accurata esposizione dei contenuti del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari**

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Presidente Salvatore BIASCO, rammentato che la relazione sul provvedimento è stata svolta nella precedente seduta di giovedì 29 maggio apre la discussione generale.

Il deputato Pietro ARMANI osserva che il provvedimento è attuativo della delega contenuta nell'articolo 3 comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, detta delega appare fra le tante contenute nella indicata legge, una delle più condivisibili in linea di principio, per gli scopi che si prefigge e cioè:

sgravare gli uffici finanziari dei compiti relativi alla riscossione, liberando risorse di personale da destinare all'essenziale compito della lotta all'evasione;

creare un nuovo sistema di riscossione che riesca a contemperare le esigenze di semplicità di struttura e facilità di utilizzo da parte dei contribuenti con la minima onerosità per l'Erario.

Le norme di attuazione della delega che si intendono esaminare sono caratterizzate da un notevole tecnicismo e, come tali, si prestano a poche considerazioni di carattere politico-economico; ciò nonostante, si sono individuate alcune questioni sulle quali si ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione, affinché siano introdotti i più opportuni correttivi.

Tali questioni sono connesse ai già citati principi informativi della legge delega come qui di seguito precisato:

- 1) Liberare risorse di personale negli uffici finanziari.

La relazione tecnica che accompagna la bozza di decreto precisa che gli attuali «servizi autonomi di cassa» impegnano, nei vari uffici finanziari, circa 2.000 dipendenti e che il nuovo sistema di riscossione consentirà di destinare ad altri compiti circa 1.400 unità: ne consegue che, malgrado le predisposte modifiche legislative, ancora il 30 per cento del personale impegnato nei servizi di cassa (600 unità) dovrebbe continuare ad occuparsi di riscossione. Non sembra, pertanto, che il conseguimento del risultato prefissato solo al 70 per cento debba considerarsi soddisfacente: vi sono, evidentemente, dei meccanismi amministrativi o, piuttosto, meramente burocratici, sui quali il provvedimento in rassegna non incide in modo soddisfacente; detti meccanismi vanno rivisti perchè, altrimenti, è molto probabile che la loro perpetuazione finisca per assorbire anche più delle 600 unità previste, con il che si può temere che la riforma possa fallire uno dei suoi principali obiettivi.

Si ritiene che un più soddisfacente risultato si potrebbe ottenere prevedendo, come sarà di seguito meglio precisato, un più esteso ricorso alla riscossione tramite conto corrente postale che, opportunamente organizzata, dovrebbe consentire rapidi e precisi riscontri delle somme incassate e, quindi, sgravio di residue incombenze sugli uffici.

Sotto un diverso aspetto, si ritiene di non poter condividere le previsioni di maggiore gettito che scaturiscono dalla già citata relazione tecnica: in tale documento si afferma, infatti, che i 1.400 dipendenti già impegnati nei servizi di cassa potrebbero essere utilizzati per accertamenti e controlli e dovrebbero far conseguire all'Erario 90 miliardi di maggiori entrate nel 1998 e 200 miliardi in ciascuno degli anni successivi.

La sopra indicata previsione parte dal presupposto che ciascun dipendente aggiunto all'attività di accertamento dovrebbe generare un maggior gettito medio annuo di IVA di circa 600 milioni e di imposte di registro di circa 150 milioni.

Si sottolinea, incidentalmente, che i sopra citati dati previsionali confermano quanto affermato dal proprio gruppo parlamentare già nel suo programma di Governo del 1994 e cioè che, stante il sussistente livello di evasione IVA, sarebbe molto più economico sopprimere l'imposta di registro e dirottare tutto il personale così disponibile, appunto, ai molto più remunerativi accertamenti IVA.

Non sembra, comunque, realistico immaginare che i dipendenti immessi nell'attività di accertamento possano generare gettito aggiuntivo immediato e ciò sia per i tempi, decisamente più lunghi di quelli preventivati, che sono necessari per assimilare nozioni e tecniche non semplici, indispensabili per poter realizzare accertamenti ben motivati che possano essere confermati in sede contenziosa; sia perchè, comunque i nuovi accertamenti ben difficilmente si traducono in gettito in tempi brevi, tenuto conto dell'*iter* contenzioso attivabile dai contribuenti per la difesa dei loro interessi.

In conclusione, non si ritiene realistico immaginare un incremento di gettito derivante dalle sole norme in esame, almeno per gli anni 1998 e 1999.

2) Rendere più semplice ed economico il sistema della riscossione.

Si ritiene che l'intero sistema delineato continui a basarsi troppo, come accade oggi, sul rapporto con i concessionari della riscossione: ciò comporta risultati che vanno nella direzione diametralmente opposta a quella dei due obiettivi sopra indicati.

In effetti, nella relazione che accompagna lo schema di articolato, allorché si commentano le previsioni dell'articolo 4 (pagine 3 e 6), si afferma che «per talune particolari entrate (tasse sulle concessioni governative, canoni di abbonamento alla radiodiffusione, tributi speciali e tasse ipotecarie) la riscossione non avviene tramite il conto fiscale o, comunque, tramite il concessionario della riscossione, allo scopo di evitare un aggravio di costi assolutamente ingiustificato».

La sopra indicata affermazione conferma l'esistenza del problema, ben noto agli estensori della norma, ma denota, al contempo, la «timidezza» con la quale la stessa è stata affrontata e ridimensionata.

In effetti, un ricorso più generalizzato alla riscossione tramite conti correnti postali senza alcun intervento del concessionario, da un lato costituisce la più comoda modalità di pagamento per il contribuente, stante la capillarità della rete degli uffici postali sul territorio nazionale; dall'altro, introducendo appropriati meccanismi di rendicontazione informatizzata, si potrebbero ottenere ottimi risultati sia in termini di tempo che in termini di costi della riscossione, non rinunciando ad alcune possibilità di controllo da parte degli uffici finanziari.

Non si vede perchè ciò che oggi viene versato direttamente ad un ufficio finanziario, come ad esempio l'imposta principale di registro liquidata sugli atti pubblici dai notai, domani debba transitare per il sistema dei concessionari; non si comprende, in altre parole, perchè ciò che può esser fatto «per la miriade di versamenti di importi non elevati», non possa essere esteso anche ai tributi che sottintendono il versamento di importi ben più consistenti, soprattutto se si tiene conto che il «trattamento» informatizzato di un dato contabile presenta uguali difficoltà e uguali costi, sia che si tratti di piccoli che di grandi importi.

La proposta che si formula è, pertanto, quella di sottrarre alla gestione dei concessionari della riscossione, affidandola invece all'Ente Poste, la riscossione di un congruo numero di tributi che il contribuente può agevolmente autoliquidare, prescindendo naturalmente dai casi di riscossione mediante ruoli, sui quali vige la regola del «non riscosso come riscosso».

Un'ultima annotazione: a pagina 2 della Relazione, si precisa che, mentre si amplia il ricorso al versamento eseguito con le modalità del conto fiscale, gestito dal concessionario della riscossione, da tale sistema resta esclusa l'attività di rimborso dei tributi riscossi e non dovuti, attività per la quale «continuano ad applicarsi le normali procedure».

Si ritiene che porre mano alla semplificazione della sola riscossione dei tributi, dimenticando di rendere più agevole il riconoscimento del diritto al rimborso da parte dei contribuenti, sia indice di una visione vesatoria del rapporto fiscale che, ad onta delle tante dichiarazioni demagogiche, non si intende abbandonare: è una questione in relazione alla quale è necessario intervenire nel modo più incisivo possibile, facendo in modo che almeno lo strumento del conto fiscale consenta il pieno ed immediato riconoscimento dei crediti d'imposta, non solo con la compensazione a fronte di qualsiasi versamento tributario, ma anche con la spedita erogazione di quanto dovuto.

Il senatore Andrea PASTORE esprime un rilievo di ordine generale sul provvedimento, che ne costituisce a suo avviso l'aspetto maggiormente criticabile, consistente nell'occuparsi esclusivamente degli uffici finanziari, senza valutare i possibili riflessi negativi che dalle sue disposizioni possono derivare nei confronti dei contribuenti. Tale aspetto emerge a suo avviso con chiarezza nel mancato incremento delle procedure autoliquidative, la cui presenza nell'ambito anche delle imposte indirette sembra ignorata nelle disposizioni in esame. L'autoliquidazione, al contrario, costituisce un istituto cui si fa sempre più frequentemente ricorso nella più recente legislazione. Un ulteriore rilievo concerne la sostanziale assenza, come mezzo di pagamento, della cosiddetta moneta elettronica; nè, a quanto risulta, vi sono riferimenti alle nuove forme di pagamento che potrebbero svilupparsi in un futuro ormai prossimo. In alcuni casi, anzi, una evidente rigidità del provvedimento in ordine alle forme di pagamento potrebbe aumentare gli oneri per i contribuenti: ad esempio la previsione del pagamento mediante conto corrente postale, recata dall'articolo 6, comma 3, costringerebbe ad un pagamento separato per le imposte accessorie a quelle ipotecarie ivi previste.

La stessa disposizione potrebbe determinare un'analoga duplicazione di pagamento a causa del limite di lire 50.000 fissato per l'effettuazione del pagamento mediante marche da bollo, i cui importi oramai sono nella gran parte dei casi superiori al limite medesimo.

Il deputato Alessandro REPETTO richiama, condividendole, le osservazioni formulate nel documento trasmesso dai concessionari della riscossione sull'articolo 9 e sull'articolo 15 del provvedimento in esame, concernenti, rispettivamente, i termini di versamento da parte dei concessionari nei confronti degli Enti destinatari delle somme e il regime sanzionatorio in presenza di inadempienze dei concessionari medesimi. Su tali aspetti, comunque, rammenta che la riforma del sistema della riscossione è oggetto di uno specifico disegno di legge, che potrà costituire una sede più idonea per affrontare compiutamente alcuni dei problemi che qui sono stati accennati. Tuttavia ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di evitare in questa sede scelte, come quelle relative all'Ente poste italiane, che poi potrebbero precludere il successivo intervento di riforma. Esprime infine le proprie perplessità circa le capacità dell'amministrazione finanziaria di gestire gli elevati livelli di informatizzazione presupposti dal provvedimento in esame, la cui entrata a regime potrebbe forse richiedere una opportuna fase transitoria.

Il deputato Gianfranco CONTE non ritiene affidabili le stime contenute nella relazione tecnica che presuppongono, illusoriamente, una immediata capacità operativa del personale che a seguito del provvedimento in esame verrà destinato ai controlli fiscali. Rileva inoltre come, in presenza del sempre maggior ricorso alla moneta elettronica ivi contemplato, non si specifica a chi faranno carico i costi delle relative commissioni, particolarmente consistenti, come è noto, nel caso delle carte di credito.

Il provvedimento sembra inoltre ignorare le numerose incombenze prive di sostanziali risultati di gettito che attualmente ostacolano il funzionamento di molti uffici finanziari: è il caso ad esempio degli avvisi di liquidazione che gravano sugli uffici di registro per il mancato pagamento delle tasse sulla telefonia cellulare, la cui irrazionalità egli ha da tempo segnalato con un'apposita interrogazione. Rileva infine le incongruenze dell'articolo 7, che, nel prevedere la riscossione da parte dei concessionari delle entrate delineate dal precedente articolo 2, affida, agli uffici finanziari il compito di predisporre i relativi ruoli; in tal modo si determina un aumento immotivato dei carichi di lavoro per il personale degli uffici finanziari.

Il senatore Rossano CADDEO, relatore, replicando sugli interventi effettuati dai componenti della Commissione, valuta come emerga, pur correlato da numerose osservazioni critiche, un generale apprezzamento delle finalità perseguite dallo schema di decreto legislativo in esame. Nel precisare che, contrariamente ad alcune opinioni, reputa attendibili le stime contenute nella relazione tecnica, ritiene che non si debbano approfondire in questa sede le numerose questioni emerse in ordine ai

concessionari della riscossione poichè, come è stato già ricordato, questi sono oggetto di uno specifico e separato disegno di legge. In ordine ai problemi concernenti gli uffici del registro, rammenta come gli stessi siano oggetto di una diversa e separata delega, contenuta dall'articolo 3, comma 134, lettera g) della legge n. 662 del 1996.

Da ultimo, per quanto concerne il regime sanzionatorio previsto dagli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame, ne reputa opportuna un'attenuazione, al fine di uniformarlo ai più recenti orientamenti che vanno manifestandosi nella recente disciplina sanzionatoria fiscale e tributaria.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997

**64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(2449) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario BARBERI fa presente che sono stati presentati in sede di Commissione di merito ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, che è opportuno esaminare congiuntamente con quelli già trasmessi. Propone pertanto di rinviarne l'esame.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

**XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)  
della Camera dei deputati**

*Venerdì 6 giugno 1997, ore 9*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro:

- audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL, UIL;
  - audizione dei rappresentanti della Confindustria, dell'ANCE, dell'Intersind e dell'Assicredito;
  - audizione dei rappresentanti della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA).
-